

Numero 1 - Dicembre 2015

RIVISTA ITALIANA DI ANTROPOLOGIA APPLICATA



Direttore Responsabile

Simone Borile, Direttore Generale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS e Professore di Antropologia della violenza e dell'Aggressività e di Antropologia culturale, presso lo stesso Istituto.

Comitato Scientifico

Ivano Spano, Professore Ordinario di Sociologia Generale e dell'Educazione presso l'Università di Padova.

Alessandro Mariani, Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale nell'Università degli Studi di Firenze, presso la Facoltà di Scienze della Formazione.

Vittorio Alberto Torbianelli, Professore Associato nel settore scientifico disciplinare dell'Economia Applicata presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Matematiche e Statistiche dell'Università degli Studi di Trieste.

Gianluigi Cecchini, Professore Associato di Diritto Internazionale, presso l'Università di Trieste.

José Manuel De Morais Anes, Member of two University Research Centers, the CEDIS (in Security and Law) of the Faculty of Law of the New University and CLIPSIS (Security and International Relations) of the Universidade Lusíada de Lisboa.

Slobodan I. Marković, Phd Ful professor Faculty of Law and Business Dr Lazar Vrkatic in NoviSad, University Belgrade.

Fabio Quassoli, Professore Associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca.

Cesare La Mantia, Professore Associato per il settore scientifico disciplinare M-STO/03 Storia dell'Europa Orientale presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste.

José Francisco Medina Montero, Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT), Sezione di Studi in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT), dell'Università degli Studi di Trieste.

Desirée Pangerc, Antropologa applicata, membro del Royal Anthropological Institute.

Dan Podjed, Phd in Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana.

Lucia Regolin, Professore Associato confermato presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova.

Elisa Pelizzari, Ph.D. in Antropologia Sociale e Etnologia all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, dirige dal 1995 la casa editrice L'Harmattan Italia (Torino).

Comitato di Redazione

Abbondanza Angelicchio, Shawa Cattarin, Roberta Dassie, Federica Stizza.

e-mail: rivistaitalianadianthropologia@ciels.it

Grafic Designer

Cristian Rigoni

Web master

Kleber Alessandro De Oliveira Moreira

Direzione e redazione

Uniciels srl

Via S. Venier, 200

35127 Padova

rivistaitalianadiantropologia@ciels.it

Presentazione dei contributi e referaggio

Gli articoli da sottoporre alla Rivista vanno spediti in formato Word alla sede della redazione previa valutazione della Direzione circa l'attinenza del tema trattato con quelli oggetto della Rivista; ciascun lavoro sarà sottoposto in forma assolutamente anonima a due referees che decideranno sulla pubblicazione senza modifiche, con modifiche ovvero sulla non pubblicazione.

Anno I, n. 1 – Dicembre 2015

30 dicembre 2015 – Padova

Registrazione al Tribunale di Padova n. 2394 del 21/10/2015.

ISSN: 2499-1848

Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione esclusivamente a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

La rivista è fruibile dal sito www.rivistadiantropologia.it

LA RIVISTA

L'idea e l'esigenza di creare la "Rivista Italiana di Antropologia Applicata", nasce dalla necessità di rendere di facile fruizione e di ampia diffusione, i risultati delle ricerche e degli studi dell'Osservatorio Nazionale di Antropologia Applicata. Gli studi e le ricerche dell'ONAA, non saranno però le sole pubblicazioni presenti nella Rivista; infatti, la stessa, è pensata per essere luogo di incontro e di confronto per tutti gli studiosi del settore. Si auspica che tale confronto antropologico, calato in una prospettiva multidisciplinare e multifattoriale, che consente di elaborare approcci di analisi dei contesti, delle dinamiche socio-antropologiche applicate nei vari disturbi della quotidianità, possa essere foriero di nuove iniziative di ricerca e di studio.

Le riflessioni con i diversi specialisti del settore consentono di avanzare proposte di studio e conseguimento di risultati attraverso l'esperienza vissuta e l'interpretazionismo dell'inevitabile cambiamento della società e del rapporto che l'uomo crea, attraverso i suoi legami sociali con essa.

Il progetto scientifico si propone quindi di convergere su obiettivi strategici attraverso l'acquisizione di modelli interpretativi applicati alle realtà, ai singoli contesti, all'uomo nelle sue più totali manifestazioni sociali e culturali.

La cadenza delle uscite è semestrale, con "Numeri Speciali" pensati per divulgare i risultati raggiunti al termine dei vari progetti in atto, o in caso di particolari contingenze.

È presente, inoltre, una "Rubrica Aperta" volta ad accogliere liberi contributi di particolare rilevanza scientifica.

Il Direttore Responsabile
Prof. Simone Borile

L'EDITORIALE

Questo è il numero di Dicembre 2015 della Rivista Italiana di Antropologia Applicata dedicato alla "Violenza di Genere"; si tratta dell'edizione semestrale, contenente articoli su differenti temi:

Laura Baccaro in "*Le condotte di violenza intrafamiliare*", affronta la violenza intrafamiliare, le cui vittime possono appartenere a qualsiasi razza, età, orientamento sessuale, religione o sesso, senza alcuna distinzione.

Simone Borile in "*Approccio metodologico in Antropologia nell'analisi dei sistemi caratterizzati dalla Violenza di Genere*", tratta la tipologia delle violenze di genere culturalmente orientate e l'intervista antropologica nelle sue modalità e approcci interattivi con soggetti vittime di violenza culturale.

Sabrina Camera in "*Manipolazione mentale: legislazioni penali a confronto*", presenta nelle sue sfaccettature l'aspetto giuridico del reato di plagio.

Elisa Pelizzari in "*Violenza di genere e conflitti clanici in Somalia. Un caso di studio*", tratta un caso specifico di violenza di genere, vittima una giovane ragazza somala, Starlin Abdi Arush.

Mariangela Semenzato in "*Possibile ruolo dell'operatore e sostegno della vittima nella raccolta e conservazione di dati, indizi e prove nei procedimenti per maltrattamenti e stalking*", individua il possibile ruolo dell'operatore a sostegno della vittima di stalking.

L'uscita del secondo numero della Rivista è programmata per Giugno 2016 e avrà per titolo: "*Violenza, Diritti Umani e Geopolitica Economica*"; il termine ultimo per la consegna dei contributi viene fissato per il 31 marzo 2016.

Attendiamo i vostri contributi.

Buon lavoro

Il Direttore Responsabile

Prof. Simone Borile

RIVISTA ITALIANA DI ANTROPOLOGIA APPLICATA

Diretta da Simone Borile

Numero 1 – Dicembre 2015

A cura di Simone Borile

Indice

LE CONDOTTE DI VIOLENZA INTRAFAMILIARE

DOMESTIC VIOLENCE

di Laura Baccaro7

VIOLENZA DI GENERE E CONFLITTI CLANICI IN SOMALIA. UN CASO DI STUDIO

GENDER-BASED VIOLENCE AND CLAN CONFLICT IN SOMALIA. A CASE STUDY

di Elisa Pelizzari 15

**APPROCCIO METODOLOGICO IN ANTROPOLOGIA NELL'ANALISI DEI SISTEMI
CARATTERIZZATI DALLA VIOLENZA. L'INTERVISTA ANTROPOLOGICA**

THE METHODOLOGICAL APPROACH IN ANTHROPOLOGY IN ANALYSING SYSTEMS
CHARACTERIZED BY VIOLENCE. THE ANTHROPOLOGICAL INTERVIEW

di Simone Borile.....22

MANIPOLAZIONE MENTALE: LEGISLAZIONI PENALI A CONFRONTO

MENTAL MANIPULATION: COMPARING CRIMINAL LAWS

di Sabrina Camera 30

**POSSIBILE RUOLO DELL'OPERATORE E SOSTEGNO DELLA VITTIMA NELLA
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI DATI, INDIZI E PROVE NEI PROCEDIMENTI
PER MALTRATTAMENTI E STALKING**

THE POSSIBLE ROLE OF THE OPERATOR AND VICTIM SUPPORT IN THE COLLECTION
AND STORAGE OF DATA, CLUES AND EVIDENCE IN ABUSE AND STALKING
PROCEEDINGS

di Mariangela Semenzato.....51

LE CONDOTTE DI VIOLENZA INTRAFAMILIARE

Domestic violence

di Laura Baccaro

Abstract

The domestic violence may be defined as a pattern of behavior that is used to gain or maintain power and against a person who can be a partner, former partner or other family member, also enlarged. It can involve all members of the network affectively-relational.

Abuse can be physical, sexual, psychological and relational, economic, it can be realized with shares or even with threats of actions that influence another person. This includes any behaviors that frighten, terrorize, manipulate, humiliate, makes you feel guilty, injures or harms morally.

Anyone can be a victim of family violence can happen to anyone of any race, age, sexual orientation, religion or sex. It can happen to couples who are married, living together, are dating or who are closing the report.

Key words: domestic violence, abuse, gender, type of violence, symmetry

Introduzione

Negli ultimi decenni si è assistito ad un cambiamento culturale e di costume nei confronti della struttura patriarcale della famiglia e del ruolo della donna anche all'interno della società. Cambiamenti che si sono riverberati anche sui partner, sulla relazione di coppia, sia tradizionale o meno.

Da una parte ci sono stati importanti normative che sono "entrate" nella gestione del matrimonio e della convivenza nel nome della tutela dei diritti delle persone e dei minori, dall'altra a livello culturale è aumentata la percezione della violenza nelle relazioni, degli studi sulla vittimizzazione e c'è stata la scoperta sociale degli abusi intra-familiari. In Italia è da una decina d'anni che si è iniziato a conoscere e a parlare di questo fenomeno, che ha un numero oscuro altissimo (dall'80 al 90% dei casi sono sconosciuti), con conseguenze fisiche, economiche, psicologiche, sui minori di enorme portata. Vi è stata una negazione del problema, si è ritenuto che la "famiglia fosse un affare privato" e quindi i comportamenti anche violenti non venivano considerati reato contro la persona.

Dobbiamo evidenziare che la c.d. "violenza domestica" presenta delle caratteristiche peculiari e costituisce una categoria fenomenologica distinta rispetto a quanto solitamente si intende per violenza. Non si riduce al concetto di "violenza di genere" ma ne è una porzione consistente e significativa, inoltre non deve essere considerata come una violenza "sessuata", ovvero comportamenti di uomini contro donne ma, per alcuni aspetti, come evidenziato in molte ricerche, simmetrica¹.

¹ Cfr. Johnson, 2014.

1. Cos'è la violenza intra-familiare (o domestica)

Iniziamo con il porre alcune definizioni operative dei fenomeni. Si intende per violenza: «l'utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione».²

Violenza contro le donne (o di genere) è:

«qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o è probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di privazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto della vita privata che di quella pubblica».³

La violenza da parte del *partner* (*intimate partner violence*, IPV) è spesso usata come sinonimo di violenza domestica, ma di solito si riferisce ad abusi che si verificano all'interno di una relazione di coppia (matrimonio, convivenza, anche se non c'è bisogno di vivere insieme per essere considerati abusi domestici).

La *World Health Organization* (WHO, 1996) chiarisce che la violenza domestica è: «ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale e riguarda tanto soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo».

Si individua la violenza domestica in tutti quegli atti di vessazione quali maltrattamenti, violenze fisiche, minacce, abusi sessuali, psicologici ed economici messi in atto da un partner intimo, da un coniuge, da un genitore, da un fratello, da un figlio, da un componente della famiglia nei confronti di un familiare, da un anziano nei confronti di un minore all'interno di qualsiasi tipo di coppia, di ogni fascia di età, gruppo di appartenenza e livello socio-economico⁴.

La violenza domestica è definibile come un modello di comportamenti abusivi messi in atto da un soggetto contro un altro in un rapporto intimo, ovvero gli *abuser* vivono relazioni affettive con le "vittime", alimentano o sfruttano il rapporto di potere tanto che vengono a trovarsi in una posizione più forte, così da assoggettare la persona-vittima. La violenza diventa lo strumento necessario e insostituibile per mantenere dominio e controllo. Ciò che differenzia dal litigio in famiglia è il rapporto di potere, di asimmetria che si instaura tra le parti coinvolte⁵.

La violenza intra-familiare viene spesso accomunata ai maltrattamenti nei rapporti di coppia verso le donne, mentre questa realtà include anche altri gruppi relazionali all'interno della famiglia e della coppia in quanto l'*abuser* spesso riproduce questi comportamenti anche verso altri membri della famiglia e può manifestarsi nelle seguenti costellazioni relazionali⁶:

1. violenza contro le donne nei rapporti di coppia e nelle situazioni di separazione
2. violenza contro gli uomini nei rapporti di coppia e nelle situazioni di separazione;

² *World Health Organization*, 1996.

³ Conferenza mondiale delle Nazioni Unite, Vienna, 1993.

⁴ Cfr. Damiani, 2010.

⁵ Nell'ambito della violenza di coppia, la ricerca distingue tra violenza *dettata da un comportamento spontaneo* in caso di conflitto e violenza *dettata da un comportamento violento e di controllo sistematico*. Cfr. *Manuale IST 2012*; Servizio per le pari opportunità della Città di Zurigo, 2011, Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), *Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica*, Zurigo: 2014.

⁶ *Manuale IST 2012*; Servizio per le pari opportunità della Città di Zurigo, 2011), Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), *Definizione, forme e conseguenze della violenza domestica*, Zurigo: 2014.

3. coinvolgimento di minori nella violenza nei rapporti di coppia e nelle situazioni di separazione;
4. violenza nei rapporti di coppia fra giovani;
5. violenza fra adulti in altri rapporti familiari, per es. nell'ambito dei matrimoni forzati;
6. violenza contro membri anziani del nucleo familiare;
7. violenza nei rapporti fra anziani;
8. violenza dei genitori o dei loro partner contro bambini e adolescenti;
9. violenza contro bambini e adolescenti in altri rapporti familiari;
10. violenza di bambini e adolescenti contro i genitori;
11. violenza tra fratelli e sorelle.

Inoltre la violenza domestica è stata osservata nei rapporti eterosessuali e omosessuali; nel primo caso da uomini contro le donne e da donne contro uomini e, infine, una persona può essere vittima di più *abusers* e allo stesso tempo può essere vittima e autrice di violenza.

Le condotte di violenza in famiglia aprono una realtà complessa ove coesistono condotte devianti e delittuose diverse: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, prostituzione, omicidi, *gaslighting*, *stalking*, *cyberstalking*, *mobbing*, etc. e alcune delle quali possono sfociare nella violenza contro i minori (violenza assistita, atti sessuali con minorenne, pedo-pornografia, sindrome di Munchausen per procura).

La violenza domestica ha molte forme, tra cui l'aggressione fisica (colpi, calci, morsi, spinte, contenimento, schiaffi, lancio di oggetti) o minacce di queste azioni; abuso sessuale o minaccia; abuso emotivo; intimidazioni; abuso passivo (ad esempio, abbandono); privazione economica; mettere in situazioni di pericolo, comportamenti di controllo e potere, la coercizione, il rapimento, la reclusione illegale, la violazione di domicilio, le molestie, etc.

Le modalità di mantenimento e sviluppo della violenza domestica si fondano sull'incorporazione in un modello generale di controllo coercitivo come evidenziato nella ruota di *Duluth*⁷. Tali modelli di controllo coercitivo non possono, ovviamente, essere identificati in un unico ed isolato episodio di violenza. Essi possono essere identificati solo da informazioni più generali che si evidenziano nella costellazione quotidiana delle relazioni basate su dati circa l'uso di più tattiche usate per controllare il proprio partner, cioè spiccano solo perché all'interno della "rete degli abusi".

Questo è il tipo di violenza che viene in mente quando la maggior parte delle gente sente il termine "violenza domestica".

2. Tipi di violenza domestica

2.1 Violenza fisica

La violenza fisica è l'abuso che prevede un contatto per provocare sensazioni di intimidazione, dolore, ferite, sofferenze o lesioni alla vittima. Può anche includere comportamenti come non portare la vittima dal medico o al Pronto Soccorso quando necessario, privare la vittima del sonno o di altre funzioni necessarie per vivere, forzare la vittima al consumo di droga/alcool contro la sua volontà.

Si possono anche includere i danni fisici inflitti su altri obiettivi, come i bambini o gli animali domestici, in ordine di causare danni psicologici alla vittima.

⁷ Pence, Paymar, 1993.

2.2 Violenza sessuale e stupro coniugale

La violenza sessuale è un qualsiasi situazione in cui la forza o la minaccia vengono utilizzate per ottenere la partecipazione al rapporto sessuale non voluto. Costringere una persona in attività sessuali contro la loro volontà, anche se quella persona è il coniuge o il partner intimo, è un atto di aggressione e violenza.

2.3 Violenza emozionale

La violenza emozionale (detta anche “abuso psicologico” o “abuso mentale”) è definibile come qualsiasi comportamento che minaccia, intimidisce, mina l'autostima o controlla la libertà, può includere l'umiliare la vittima privatamente o pubblicamente, controllare ciò che può e non può fare, omettere informazioni alla vittima, fare qualcosa deliberatamente perché si senta sminuita o imbarazzata, isolarla da amici e familiari, ricattandola implicitamente di danneggiare altri quando esprime indipendenza o felicità, o negare l'accesso al denaro o altre risorse di base e per le necessità. La degradazione in qualsiasi forma può essere considerata abuso psicologico.

L'abuso che coinvolge l'uso del linguaggio violento, quale per es. la minaccia di morte o stupro è una forma di emotivamente abusiva di comportamento.

L'abuso emozionale comprende azioni o dichiarazioni conflittuali e poco chiare che sono progettate per confondere e creare insicurezza nella vittima. Questi comportamenti hanno l'obiettivo di far interrogare le vittime inducendole a credere che siano loro che stanno abusando o che la violenza sia colpa loro. Donne o uomini sottoposti ad abuso emotivo spesso soffrono di depressione, che li mette a maggior rischio di suicidio, disturbi alimentari, e consumo di droga e alcool.

2.4 Violenza sociale

L'aggressore recluta amici, colleghi, compagni, familiari, le autorità, le istituzioni, i vicini, i media, gli insegnanti, etc. e li convince delle sue affermazioni. Non solo, li usa per persuadere, costringere, minacciare, pedinare, tentare, convincere, molestare, comunicare e manipolare in altro modo il suo obiettivo. E il risultato è la paura. La paura della violenza, paura dell'ignoto, paura dell'imprevedibile, del capriccio, e dell'arbitrio dell'abusatore. La violenza sociale annovera inoltre le restrizioni imposte alla vita sociale, quali la segregazione, il divieto o il controllo severo dei contatti con la famiglia, con il mondo esterno, lo stesso divieto di avere un cellulare o anche il divieto di imparare la lingua se immigrato. L'aggressione attraverso le relazioni è una forma di aggressione sociale e psicologica che utilizza ad esempio la menzogna, il segreto e i pettegolezzi per commettere una violenza occulta. Viene perpetrata con allusioni sottili, disorientando, mentendo costantemente e inutilmente, istillando un dubbio persistente e umiliante, e ispirando tristezza e castigo. Spesso è una tattica di spettacolare successo perché poche persone sono in grado di rilevarla. È spesso usata perché è segreta, non lascia cicatrici visibili e può essere perpetrata con un sorriso. Si distrugge o danneggia la reputazione e si rovinano le relazioni della vittima.

2.5 Violenza economica

La violenza economica è tale quando uno dei partner ha il controllo totale all'accesso e gestione delle risorse economiche, ovvero può essere anche l'acquisizione totale delle risorse, limitandone l'utilizzo, oppure lo sfruttamento delle risorse economiche della vittima, oppure impedire l'istruzione, la ricerca del lavoro, osteggiare o bloccare la carriera e l'acquisizione di beni personali (per es.

l'eredità). L'obiettivo è far sì che la vittima autonomamente non abbia capacità di sostenersi, costringendola così a dipendere finanziariamente dall'autore.

3. Classificazione dei tipi di violenza domestica

La violenza non è tutta uguale. Tutte le forme di abusi domestici hanno uno scopo: ottenere e mantenere il controllo sulla vittima. Gli *abusers* usano molte tattiche per esercitare un potere sul loro coniuge o partner e mantenere, ottenere o migliorare la loro posizione dominante, quali: umiliazione, isolamento, minacce, intimidazioni, negazione e la colpa.

A partire dalle ricerche di Johnson (2001, 2005, 2006, 2014) si può dire che la violenza domestica può essere dettata da:

1. un comportamento spontaneo in caso di conflitto (detto anche “comportamento situazionale violento in caso di conflitto”);
2. da un comportamento violento e di controllo sistematico.

Questo lavoro prende in esame la violenza domestica a partire dalle categorie di Johnson (2000), tracce che si sono poi rivelate valide per considerare la complessità del sistema domestico e per sviluppare gli interventi mirati.

Johnson (2014) propone cinque categorie principali di violenza domestica. Se si considera il comportamento di entrambe le persone nel rapporto, si possono classificare:

1. l'ordinaria violenza di coppia (*Common couple violence*, CCV). La violenza non è collegata al modello di controllo coercitivo, ma è situazionale, cioè il disaccordo in un singolo argomento/situazione fa sì che uno o entrambi i partner agiscano fisicamente contro l'altro. La violenza può limitarsi ad una situazione e con pochi danni, ovvero a un certo punto della discussione qualcuno spinge o schiaffeggia l'altro, è immediatamente colto dal rimorso, si scusa e smette. In altri casi si tratta di un problema cronico, con uno o entrambi i partner che di frequente ricorrono ad atti di violenza più o meno grave. La violenza può essere frequente se la situazione che la provoca è ricorrente. I comportamenti ricorrenti di violenza situazionale in casi di separazioni possono sembrare esattamente situazioni di terrorismo intimo o resistenza violenta. La differenza è nella potenza e nel controllo dinamico del rapporto generale, non nella natura di uno o tutti gli attacchi. La violenza può essere molto grave, anche omicida. Questi soggetti presentano una predisposizione alla violenza fisica e psicologica, soprattutto all'interno della coppia (56% uomini e 44% donne);
2. il terrorismo Intimo (*Intimate terrorism*, IT). In questa situazione sono presenti comportamenti di controllo e manipolatori che possono dare luogo ad abusi emotivi e psicologici. Il terrorismo intimo è un elemento all'interno di uno schema generale di controllo di un partner sull'altro, il vero obiettivo è il controllo coercitivo e il potere totale sul partner. Sono comportamenti destinati ad aumentare nel corso del tempo, spesso non sono reciproci e, con un'alta probabilità di provocare lesioni gravi fino all'omicidio, in caso di chiusura della relazione. Questi soggetti appaiono come stressati fisicamente durante le violenze ma, di fatto, non avviene alcuna attivazione (*arousal*) dal punto di vista fisiologico. Questo comportamento è stato definito “violenza antisociale generalizzata”, ovvero soggetti con tendenze generali di psicopatia invece chiamano questi “cobra” riferendosi alla freddezza emotiva⁸;

⁸ Damiani, cit.

3. la resistenza violenta (*Violent resistance*, VR). È un'azione di difesa violenta, a volte considerata come auto-difesa, è perpetrata dalle vittime contro i loro partner violenti e controllanti. Azioni di resistenza violenta possono essere messe in atto contro un terrorismo intimo, con la differenza che viene utilizzata la violenza non nel tentativo di assumere il controllo generale sul partner o del rapporto. La reazione violenta di fronte al terrorismo intimo può derivare da diversi motivi:
 - a. può (almeno in un primo momento) far credere alla vittima che può difendersi, che la sua resistenza tratterrà l'*abuser* dall'attaccarla ulteriormente;
 - b. la vittima pensa che lo può fermare, nel bel mezzo di un attacco;
 - c. se reagisce abbastanza spesso alla fine l'*abuser* deciderà di smettere;
 - d. la vittima non pensa di poterlo fermare, ma reagisce per fargli del male. Questo desiderio di fare del male può essere una forma di comunicazione del tipo: «Quello che stai facendo non è giusto e ho intenzione di combattere duro più che posso», o può essere una forma di ritorsione o di risarcitoria. In alcuni casi la vittima attacca l'*abuser* quando meno se l'aspetta e cerca di ferirlo il più possibile, anche uccidendolo. Ma c'è un altro motivo più frequente per tale premeditata azione di attacco-fuga. A volte, dopo anni di abusi e di intrappolamento, una vittima del terrorismo intimo può ritenere che l'unico modo in cui può uscire da questo orrore è quello di uccidere il suo tormentatore;
4. la violenza reciproca di controllo (*Mutual violent control*, MVC). È un raro tipo di violenza domestica che si verifica quando entrambi i partner agiscono in maniera violenta, in lotta per ottenere il controllo del rapporto e della persona. Infine, un individuo violento e di controllo può essere accoppiato con un altro partner violento e di controllo. Nel 31% dei casi è il maschio che inizia l'aggressione e le donne solo per l'8%.
5. la violenza disforica o *borderline* (*dysphoric-borderline violence*). Sono coinvolte persone che dipendono emotivamente dal rapporto e quindi necessitano di mettere in atto un comportamento coercitivo e di dipendenza emotiva. Sono comportamenti aggressivi che dipendono dalla paura di essere abbandonati e di non essere più accuditi. Jacobson e Gottman (1998) denominarono questa condotta "*pit bull*", poiché è compiuta da soggetti con un'alta attivazione fisiologica (*arousal*) ed emotiva durante le aggressioni.

4. Implicazioni conclusive per gli interventi

Il terrorismo intimo e la resistenza violenta possono rappresentare quei comportamenti che la maggior parte di noi pensa quando sentiamo il termine "violenza domestica", ma il tipo più comune di violenza domestica è quello situazionale che non comporta alcun tentativo da parte di uno dei due partner di ottenere il controllo generale del rapporto o sul partner. Il terrorismo domestico è perpetrato in gran parte da uomini, la resistenza violenta è da parte delle donne, e la violenza situazionale si divide all'incirca equamente tra uomini e donne⁹.

Queste iniziali riflessioni su un tema complesso come la violenza intra-familiare suggeriscono che dobbiamo iniziare a fare classificazioni precise. La grande lezione è che facciamo grandi errori se non facciamo grandi distinzioni. Le differenze tra i principali tipi di violenza domestica sono

⁹ Cfr. Graham-Kevan e Archer, 2003.

enormi e dobbiamo comprendere la natura della violenza domestica tale che i nostri interventi potrebbero funzionare in modo diverso a seconda dei diversi tipi di violenza.

Lo stesso dicasi per i programmi di trattamento degli autori di violenza domestica. Dagli anni '70 ad oggi i rifugi, i tribunali, i programmi di intervento sugli autori e altre agenzie che si occupano di violenza domestica hanno sviluppato le proprie strategie di intervento dal presupposto che la stragrande maggioranza, se non tutti i casi di cui si occupano sono casi di terrorismo intimo¹⁰. Ad esempio, il modello di Duluth dominante per l'intervento violento¹¹ è stato sviluppato in gran parte sulla base delle descrizioni dei modelli di potere e di controllo a cui erano state sottoposte le donne superstiti.

Più di recente negli Stati Uniti tuttavia, molte agenzie stanno seriamente considerando i vantaggi di differenziazione tra i principali tipi di violenza domestica¹². Uno dei motivi è che le strategie di intervento attuali sono efficaci in modo diverso a seconda della tipologia di violenza in famiglia segnalate. Ad esempio, un importante studio del modello di Duluth ha rilevato che anche se era molto efficace per i casi di violenza di coppia situazionale, i risultati sono stati abbastanza deludenti per i casi di terrorismo intimo¹³.

Molti studi¹⁴ si stanno ancora compiendo al fine di poter indicare quale sia il trattamento differenziale migliore per i diversi tipi di violenza domestica, ma per tutelare al meglio la sicurezza della vittima si richiede che tutti i casi siano trattati inizialmente come se fossero a causa di terrorismo intimo, ovvero il più rischioso per l'incolumità della vittima. Le indagini sul caso poi faranno sì che si abbiano prove convincenti tali da distinguere se un caso specifico riguarda la resistenza violenta o violenza situazionale di coppia.

¹⁰ Cfr. Johnson, cit.

¹¹ Cfr. Pence e Paymar, cit.

¹² Cfr. Kelly e Johnson, cit.

¹³ Cfr. Eckhardt, Holtzworth-Munroe, Norlander, Sibley e Cahill, 2008.

¹⁴ Cfr. Bates, Graham-Kevan e Archer, 2014; British Psychological Society, 2014.

RIFERIMENTI BIOGRAFICI

- BATES, EA, GRAHAM-KEVAN, N., & ARCHER, J., "Testing predictions from the male control theory of men's partner violence", *Aggressive behavior*, 2014, 40(1), pp. 42-55.
- ECKHARDT, C.I., HOLTZWORTH-MUNROE, A., NORLANDER, B., SIBLEY, A., & CAHILL, M., "Readiness to change, partner violence subtypes, and treatment outcomes among men in treatment for partner assault", *Violence and Victims*, 2008, 23 (4), pp. 446-477.
- GARGIULLO, B.C., DAMIANI, R., "Vittime di un amore criminale. La violenza in famiglia: natura, profili tipologici, casistica clinica e giudiziaria", Milano: F. Angeli, 2010.
- GRAHAM-KEVAN, N., & ARCHER, J., "Intimate Terrorism and Common Couple Violence: A Test of Johnson's Predictions in Four British Samples", *Journal of Interpersonal Violence*, 2003, 18(11), pp. 1247-1270.
- KELLY, J.B. & JOHNSON, M.P., "Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and implications for interventions". *Family Court Review*, 2008, 46 (3), pp. 476-499.
- JOHNSON, M. P., LEONE, JANEL M., "The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence", *Journal of Family Issues*, 2005, Vol. 26, n. 3, pp. 322-349.
- JOHNSON, M. P., "Conflict and control: Symmetry and asymmetry in domestic violence", in Booth A., *Couples in conflict* (pp. 178-204). A. Crouter, & M. Clements (eds.), 2001.
- JOHNSON, M. P., "Domestic violence: it's not about gender-or is it?", *Journal of marriage and family*, 2005, 67(5), 1126-1130.
- JOHNSON, M. P., "Conflict and control gender symmetry and asymmetry in domestic violence", *Violence against women*, 2006, 12(11), 1003-1018.
- JOHNSON, M. P., "Les types de violence familiale", in Rinfret-Raynor M., Lesieux Élisabeth, Cousineau Marie-Marthe, Gauthier Sonia and Harper Elizabeth (eds.), *Violences Envers les Femmes: Réalités Complexes et Nouveaux Enjeux dans un Monde en Transformation*, Québec: Presses Universitaires de l'Université du Québec, 2014.
- PENCE, E., & PAYMAR M., "Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model", New York: Springer, 1993.

SITOGRAFIA

- BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY, *Developments in Intimate Partner Violence Research Conference Proceedings - Abstracts*, 2014. <http://www.bps.org.uk>
- GARGIULLO, B.C., DAMIANI, R., *Psycho Behavioural Profiling - Victimological Comprehensive Assessment, Manuale*, 2013. <http://www.psicocom.it/editoria/>

VIOLENZA DI GENERE E CONFLITTI CLANICI IN SOMALIA. UN CASO DI STUDIO

Gender-based violence and clan conflict in Somalia. A case study.

di Elisa Pelizzari

Abstract

The experience of Starlin Abdi Arush (1957-2002) reflects the contemporary history of a country, Somalia, devastated since 1991 by a civil war and victim of a clan conflict engaged by the war lords and, recently, by radical Islam (COSIC ; Al-Shabaab). The gender violence is one of the elements of this tragic situation.

Key words: gender studies, anthropology of violence, Somalia, clan conflicts, contemporary history of Africa, radical Islam

Premessa metodologica

Studiare le vicende delle donne in Africa in relazione alla storia contemporanea del continente – come ci proponiamo di fare nel presente articolo, a partire da un caso specifico, quello di una giovane somala, Starlin Abdi Arush (1957-2002) – richiede d’interrogare le questioni di genere da una prospettiva rispettosa dei diversi contesti culturali, ma capace di rendere esplicita la “sessualizzazione” dei temi analizzati. L’ottica di genere deve insomma permettere di analizzare i rapporti sociali fra i sessi, in ambiti che spaziano dalla mobilitazione politica, ai processi di costruzione delle identità in termini individuali e collettivi, con l’obiettivo di stabilire quali siano, nelle varie realtà, i costumi e le ideologie che assegnano, agli uomini come alle donne, delle posizioni e mansioni precise¹⁵.

La storia di Starlin Abdi Arush s’inserisce nel cuore degli avvenimenti che hanno segnato la Somalia dall’indipendenza (1960). Da un lato, il valore testimoniale della sua esperienza mette in evidenza il ruolo svolto dalle donne nella società somala di oggi; dall’altro, ci può aiutare ad approfondire le nozioni di “clan”, “genere” e “Islam” nel quadro di un *failed state*. Le sue vicissitudini e tribolazioni ci rivelano poi come la problematica dei rapporti fra i sessi sia trasversale, ancorché cruciale, rispetto agli sconvolgimenti che subiscono, troppo spesso, i Paesi africani e le comunità che li abitano. Letta in un’ottica di violenza di genere, tale questione solleva, nel suo insieme, degli interrogativi che trascendono le epoche e le fasi politiche.

Osserveremo l’intrecciarsi dei summenzionati fattori sviluppando un discorso sintetizzabile in cinque punti: 1) la forza di un impegno sociopolitico che trova radice nel vissuto individuale; 2) le difficoltà che le donne somale devono sormontare per occupare un posto nell’arena pubblica; 3) il concetto di “sesto clan” come realtà in misura di superare le barriere che separano tradizionalmente *qabiil* (clan), *reer* (lignaggi) e *diya* (famiglie estese) in Somalia; 4) la dimensione cruciale della solidarietà femminile in una situazione di crisi e violenza, che la nascita di ONG e strutture di base rende più efficace; 5) l’importanza del riappropriarsi, da parte della società somala, di un modello d’insegnamento religioso tollerante, proprio delle *dugsi curan* (scuole coraniche), di fronte all’avanzare del wahabismo, che le corti islamiche (COSIC) e il movimento terrorista Al-Shabaab intendono imporre.

¹⁵ Cfr. Goerg, 2007, pp. 5-21.

1. Il contesto socio-politico

Il percorso di Starlin – una donna che ha avuto il coraggio di abbandonare un'esistenza di relativo agio e sicurezza in Italia, per rientrare nel suo Paese, la Somalia, in pieno conflitto civile – può apparire, per certi versi, eroico, in quanto espressione della volontà di un'africana di essere protagonista del suo tempo, agendo dal basso. Sono le esperienze vissute in patria e nella diaspora torinese, la volontà di reagire agli eventi, il senso di responsabilità e il profondo legame con la cultura d'origine che hanno indotto questa donna a mettere al centro dell'esistenza l'impegno a vantaggio della sua comunità nazionale.

Suona stridente il contrasto fra quanto si legge a proposito dell'acuirsi senza fine del *broglio* somalo¹⁶ e lo sforzo di ricomporre il tessuto collettivo promosso da tante donne, fra le quali va annoverata la figura pionieristica di Starlin. Relegate ai margini di un universo sociopolitico che la tradizione riserva al predominio maschile e agli antagonismi clanici, molte donne hanno scelto di reagire e di spendere le loro energie organizzative in seno alla comunità civile, l'ambito più trascurato, dopo il frantumarsi dell'apparato nazionale nel 1991. Ed è in tale fondamentale segmento che Starlin e le sue compagne sono intervenute, quali attori-chiave, sino ad acquisire una sorta di *leadership* in campo socio-umanitario¹⁷.

Massima e più recente espressione dell'azione femminile è la Somali Women's Agenda (SWA), piattaforma di riflessione sul futuro assetto del Paese, nata nel 2007 per volontà delle strutture di volontariato, attive in loco e nella diaspora. Per la maggior parte, tali donne hanno maturato le loro idee in IIDA, un'associazione femminile a vocazione interculturale, sorta in Italia con sedi distaccate in Somalia, di cui Starlin è stata fondatrice, nel 1990, insieme alla sorella Xalima.

2. La logica clanica in una società patriarcale

Per comprendere da dove sia sorta la necessità delle donne di levare la voce in difesa dei propri diritti e di quelli della società civile è opportuno ripercorrere alcune fasi della guerra somala, per misurare come la violenza abbia sconvolto il Paese, condizionando l'esistenza quotidiana della popolazione, in termini sia materiali, sia socio-culturali.

Va subito premesso che le modalità di controllo, da parte dei gruppi o dei singoli che ambiscono a dominare (a livello statale, religioso o economico) la Penisola somala si adeguano con lo scorrere del tempo alle mutazioni in corso. I *leader* al potere reagiscono in modo rapido e, con un certo grado di malleabilità, al susseguirsi degli eventi, pur mantenendo saldo il loro scopo di perpetuare la propria supremazia. Il loro comportamento non segue una linea retta e i meccanismi di accordo si articolano in funzione delle necessità del momento. Lo dimostra in modo puntuale il panorama offerto da ciò che i somali stessi hanno stigmatizzato col termine *mussoqmassuq*, anarchia dei clan¹⁸. Questa condizione di caos deriva da un uso non conforme e anacronistico delle antiche strutture di solidarietà, stabilite fra gruppi che vantano una medesima linea di ascendenza e condividono uno stile di vita pastorale¹⁹.

L'abbandono massiccio del nomadismo, il fenomeno dell'urbanizzazione e l'emergere di una repubblica indipendente (1 luglio 1960), fornita delle istituzioni tipiche degli Stati contemporanei, avrebbero dovuto condurre al superamento di un tessuto comunitario che si riconosceva, un tempo, nei legami agnatici. Nonostante l'adozione di un'attitudine di comodo, che prevedeva il rigetto formale della logica clanica dall'arena politica, nei primi anni dell'unità nazionale e soprattutto durante il doloroso ventennio della dittatura del generale Siad Barre (1969-1990), tutti i responsabili

¹⁶ Cfr. Torrenzano, 1995.

¹⁷ Cfr. Jama, 2009.

¹⁸ Cfr. Vircoulon, 1996.

¹⁹ Cfr. Lewis, 1961.

governativi si sono invece appoggiati pesantemente sui rapporti di parentela e di alleanza all'interno di *qabiil*, *reer* e *diya*.

Riappropriandosi del modello tribale in un quadro ancora più ingarbugliato, i principali fautori della caduta di Siad Barre, qualificati – dopo la loro vittoria, nel 1991 – con il termine di “signori della guerra”, strumentalizzano ulteriormente il principio della mutua assistenza fra i clan, per servirsene quale mezzo di difesa d'interessi peculiari.

Il linguaggio politico si macchia di una profonda ambiguità. Ogni fazione, che si è formata negli anni della dittatura, si appella in apparenza a concetti quali il nazionalismo, la democrazia e l'unione per la patria, senza che nulla nelle sigle utilizzate richiami l'adesione a un determinato lignaggio. Si possono al proposito ricordare il Somali Salvation Democratic Front (1979), il Somali National Movement (1981), l'United Somali Congress (1989), il Somali Patriotic Movement (1989) e il Somali National Front (1990). Analizzando però i criteri di reclutamento e la base di sostegno delle forze in campo, si rivela come siano in realtà l'espressione delle varie tribù: *majeerteen*, *issaq*, *hawiye*, *ogaden*, *marrexaan* (i membri di quest'ultima sono divenuti oggetto di una vera e propria “caccia all'uomo” all'indomani della caduta del regime di Siad Barre e hanno costituito uno dei primi nuclei di rifugiati oltre frontiera).

Per mobilitare gli uomini (le donne rimangono escluse della lotta), i *leader* dei movimenti evocano il legame tribale quasi si tratti di un assioma; i singoli non sono invitati a scegliere con libertà di coscienza a quale frangia aderire, ma devono farlo in maniera automatica poiché, come non si elegge il clan di appartenenza, così non si nominano i propri rappresentanti, ma questi emergono come “un'evidenza indiscutibile”. Ovvio conseguenza del meccanismo è la divisione del quadro politico in microcosmi dai confini sempre più labili, nei quali si affermano i personalismi via via più marcati dei capi clan, che si auto-legittimano col potere delle armi.

3. Il percorso di una donna nella guerra civile

È sullo sfondo di tali complesse problematiche che s'innesta la vicenda di Starlin Abdi Arush, nata nel marzo 1957 a Merca, cittadina della costa a sud di Mogadiscio. Discende dalla nobile stirpe degli *hawiye* e appartiene al sotto-gruppo degli *habar gidir*.

All'epoca, la matrice clanica è ancora onorata in senso tradizionale in varie parti della Somalia, e il collegamento fra il valore della parentela e quello della convivenza fra le comunità nomadi si esprime nel *diya* (lett.: “prezzo del sangue versato”), un patto in linea maschile fra individui che si richiamano ad un capostipite comune, in un arco da quattro a otto generazioni. Attraverso il *diya*, si fissano le compensazioni da pagare a un gruppo offeso e la solidarietà fra i suoi membri si riflette nel fatto che è la collettività a risarcire il danno, visto che la definizione della responsabilità è sempre di tipo collettivo. A livello del *diya*, più che in qualsiasi altra struttura, vigono legge ed ordine, mentre spetta agli anziani far sì che i termini dei trattati e le regole comuni vengano rispettati. L'appartenenza al *diya* scandisce l'esistenza quotidiana e, al suo interno, in forma quasi spontanea, ciascuno agisce acquisendo, in età adulta, capacità giuridica e politica.

In forma esplicita, tale modello assicura il predominio del sesso maschile e riconosce il matrimonio poligamico. Ogni moglie (sino a un massimo di quattro, come vuole l'Islam) forma coi figli un'unità a se stante; alla sposa, responsabile del mantenimento del nucleo familiare, è affidato il compito della sorveglianza delle greggi di capre presso i nomadi o della coltivazione di un lotto di terra presso gli agricoltori. Nella comunità pastorale, le donne godono, non di rado, di una certa autonomia decisionale in merito agli affari domestici; in ciò si distinguono dalla condizione di maggiore subalternità cui sono costrette le abitanti dei villaggi, nelle aree agricole vicine ai fiumi *Webi-Shabeelle* e *Jubba*.

Resta valido ovunque il principio che, in una realtà sociale e culturale in cui i compiti sono stabiliti in maniera rigida e i poteri sono concentrati nelle mani di pochi, le relazioni di genere sono definite sulla base dell'opposizione fra superiore ed inferiore, fra maggiore e cadetto, riflettendo in ciò il sistema delle classi di età. Una logica ambivalente inficia dunque i rapporti fra uomini e donne: da

un lato, vi sono le funzioni vitali che connotano il mondo femminile (riproduzione e sussistenza economica *in primis*), dall'altro, persiste una dicotomia sociale che penalizza e subordina la figura femminile²⁰.

Ma torniamo a Starlin. Adolescente, viene iscritta in un istituto privato, gestito da suore cattoliche e frequenta le classi elementari nella cittadina natale. Per proseguire gli studi a livello medio e superiore raggiunge poi la sorella maggiore, Xalima, già sposata, che vive nella capitale.

A Mogadiscio, si sta affermando il regime laico e socialista di Siad Barre, salito al potere nel 1969. Il colpo di stato ha incontrato il favore di buona parte della cittadinanza, in quanto il programma dei militari sembra concentrarsi su alcune questioni, ritenute prioritarie da tanti: la lotta al tribalismo, l'ideale di costruire una grande nazione, la crescita economica, la modernizzazione del tessuto collettivo, attraverso l'emancipazione femminile e l'abbandono di usanze ancestrali. Fra queste, va annoverata la triste pratica dell'infibulazione, cui sono ancora sottoposte le bambine, in vista di preservarne la purezza sino al matrimonio.

In un clima di fermento, i ragazzi e le ragazze che, come Starlin, hanno terminato il liceo, prestano il servizio militare con entusiasmo, convinti di partecipare al generale progresso del Paese. Le ideologie terzomondiste, il rifiuto del neocolonialismo e, di conseguenza, una parziale vicinanza ai modelli marxisti-leninisti affascinano i giovani dei ceti medi appena urbanizzati. Starlin, dal canto suo, pur seguendo con interesse l'attualità politica, non intende parteciparvi direttamente; preferisce dedicarsi agli studi universitari in Italia, dapprima a Parma e poi a Torino.

Siamo ormai nel decennio 1980-1990. Starlin assiste al processo che sta rendendo il "bel Paese" terra d'immigrazione. Dai vari continenti arrivano profughi che fuggono regimi non democratici o persone in cerca di lavoro e desiderose di costruirsi un futuro decente. Fra i nuovi arrivati, le donne attirano la simpatia di Starlin che, per aiutarle, s'inserisce nella composita realtà del volontariato torinese.

Il capoluogo del Piemonte è un centro urbano ricettivo al clima generale di cambiamento, dotato di strutture adeguate o in grado di avviare progetti che rispondono ai bisogni della neonata società meticciosa. Starlin partecipa alle iniziative della Casa delle Donne e aderisce ad Alma Mater, la prima organizzazione ideata per favorire l'incontro delle donne "native" con quelle straniere. Il tema dell'accoglienza diviene oggetto di profonde riflessioni.

Starlin tesse una fitta rete di collegamenti con le istituzioni locali e con varie personalità, che sfocia nella nascita di Shabeelle ("Leopardo"), un'associazione interculturale di sostegno ai somali immigrati in Italia e di AIDA, un'associazione di donne africane residenti in Italia (poi ribattezzata IIDA, acronimo già citato che, in lingua somala, significa "bambina nata in un giorno di festa").

Ma le notizie dalla Somalia si aggravano. Nel gennaio 1991, Siad Barre scappa da Mogadiscio, dove sono giunte le forze di liberazione. Deludendo le aspettative popolari, queste non portano però alla pace, ma all'acutizzarsi degli scontri fratricidi e al palesarsi dell'egemonia dei signori della guerra.

Per Starlin, giunge il momento di scegliere. Prende contatti con la stampa, fa circolare informazioni sull'evolversi della crisi, insiste presso le autorità affinché si muovano in aiuto del suo Paese (già colonia italiana in epoca fascista), raccoglie fondi da privati e organizzazioni attraverso il Comitato di Solidarietà col Popolo Somalo. Eppure non le basta. Deve rientrare in patria, fedele ad un principio maturato negli anni della diaspora: spetta agli africani vissuti all'estero, dotati di un buon bagaglio culturale e di una solida esperienza in campo sociale, il dovere di soccorrere il proprio stato in difficoltà, intervenendo quali mediatori fra la gente del posto e gli organismi internazionali, inviati per tamponare le emergenze, ma spesso ignari delle mentalità e delle complesse problematiche locali.

Nonostante le innumerevoli ragioni per scoraggiarsi, Starlin accoglie la sfida. Insieme alla sorella Xalima e ad alcune amiche, con scarsi mezzi, una certa creatività e molta "cocciutaggine", elabora una serie di micro-progetti, gestibili in una situazione d'incertezza e precarietà. Attraverso organismi

²⁰ Cfr. Balandier, 1974.

di diversa caratura quali la Croce Rossa, CEFA, INTERSOS, COSV, COSPE e FAO, o collaborando con volontari da anni in Somalia come Annalena Tonelli, riesce a distribuire cibo alla gente affamata, in cerca di scampo dai combattimenti. Nascono programmi quali *food for work* e il progetto di riabilitazione dei *mooryaan*, i giovani miliziani al soldo dei clan.

Ragazzi di umili origini, spesso analfabeti e lontani dalle famiglie, i *mooryaan* necessitano di una specifica attenzione. Armati dai signori della guerra, che li forniscono anche di droghe (il *khat* in particolare), i *mooryaan* non sanno eludere la lusinga di un accaparramento di beni facile, giustificato come bottino di guerra ed esproprio contro chi si è arricchito all'epoca della dittatura. Da eroi combattenti per la libertà, si sono trasformati presto in ladri e delinquenti, al soldo di figure prive di scrupoli. Bisogna perciò trovare il modo per inserirli di nuovo (o, forse, per la prima volta) in seno alla società civile e ciò può avvenire offrendo loro dignità e valori in cui credere, in grado di sottrarli al vittimismo con cui giustificano i propri atti. La scolarizzazione, da un lato, e la formazione professionale, dall'altro, sono le risposte più efficaci per il recupero alla normalità di questi giovani. Starlin tenta l'esperimento a Merca, dove ne convince oltre un centinaio a collaborare.

In una realtà ormai dominata dal linguaggio etnico, dove *qabiil* e *reer* non si accettano più reciprocamente, Starlin e il suo gruppo continuano a predicare l'uguaglianza di tutti i somali e ad invocare la collaborazione fra persone di ascendenza clanica eterogenea. Ciò attira l'inimicizia dei signori della guerra, la cui politica punta sull'odio tra le fazioni. Non è inoltre ben accolta la disponibilità di Starlin a parlare con chiunque, stranieri compresi; la si accusa, in maniera velata, di essere un agente delle potenze straniere, insediatesi in Somalia con le missioni Unitaf, Unosom I e Unosom II. Lei procede per la sua strada.

4. Emanciparsi al femminile in un quadro di violenza clanica ed estremismo religioso

Un sottile filo unisce le iniziative di cui si fa portavoce instancabile Starlin: l'ambizione di favorire la riconciliazione e il dialogo, assicurando a ciascuno la piena partecipazione alla ricostruzione del Paese. Nel processo, alle donne spetterebbe di diritto un posto che la società somala non sembra disposta, però, a concedere. All'impegno femminile in campo umanitario non corrispondono salde conquiste in campo politico. Le innumerevoli conferenze di riconciliazione nazionale, che si tengono senza mai giungere a risultati concreti, emarginano le donne, relegandole a ruoli di secondo piano. Interpretazioni scorrette, ma di comodo, della religione musulmana, fanno sì che la componente femminile sia esclusa dall'arena pubblica. Insomma, al momento di decidere, a molti, non pare importante implicare le donne; d'altronde, queste, dovrebbero sentirsi già rappresentate dai *leader* dei clan (patrilineari) di appartenenza... Ciò che emerge, in termini generali, è il perdurare di una mentalità maschilista di controllo sul genere femminile: alle donne è assegnato un ruolo di conservazione sociale (gestire la famiglia e l'ambito domestico, assicurandone la sopravvivenza), mentre nulla si dovrebbe muovere su altri fronti. Possiamo parlare al proposito di una contraddizione di fondo, tipica dei contesti tradizionali, ma non solo, fra ruolo giocato e status ascritto²¹.

Starlin ambisce a porre un freno a ciò, lottando per assicurare alle donne pari opportunità di accesso alle strutture di potere che – si augura in cuor suo – emergeranno nel futuro assetto pacificato. Purtroppo, l'entità del conflitto non lascia grande spazio alla speranza e l'assenza di rappresentanti della cittadinanza legittimamente eletti rende impossibile la messa in opera di un piano efficace.

La carriera politica comincia, in modo quasi ineluttabile, ad attirare Starlin, troppe persone si rivolgono a lei per appoggio e consiglio, mentre i contatti internazionali ne favoriscono la partecipazione ad eventi di alto profilo, fra cui la Conferenza mondiale delle donne, tenuta a Pechino, sotto l'egida delle Nazioni Unite, nel 1995. Le sue idee interessano gli "addetti ai lavori", i delegati degli organismi di cooperazione e sviluppo, i funzionari dell'Unione Europea. Ma lei tergiversa,

²¹ Cfr. Zimbalist Rosaldo, 1974, pp. 18-42.

teme di essere etichettata come esponente degli *habar gidir* e non come figura aliena a giochi meschini.

Non ha inoltre l'appoggio dei musulmani radicali vicini alle corti islamiche i quali, a Merca, lasciano circolare la voce che lei sia "l'amica dei cristiani", forse segretamente convertita. Per evitare pericolose derive, preferisce esporsi con un progetto che ne salvaguarda la rispettabilità religiosa. Attraverso un'ONG giapponese, ottiene il finanziamento per l'apertura di 15 piccole scuole tradizionali, le *dugsi quraan*, rivolte ai bambini a partire dai 3 anni, nelle quali s'insegnano i rudimenti della fede sunnita. In semplici edifici, i maestri accolgono gli scolari, forniti degli utensili basilari: tavolette cancellabili sulle quali, con bacchette intinte in inchiostro a base di resina, latte e carbonella, si tracciano le lettere dell'alfabeto arabo e si scrivono i versi del Corano per poi memorizzarli. A differenza delle *madrassat* gestite dai fondamentalisti islamici, le *dugsi quraan* sono miste e non impongono speciali abbigliamenti alle femmine, proprio come avveniva nella Somalia di un tempo. Insomma, coerente con un atteggiamento moderato, Starlin riesce a coniugare passato e presente, nella delicata sfera religiosa.

È importante sottolineare che l'Islam in Somalia si distingue per la sua capillare e antica diffusione. La sua affermazione risale al IX secolo, quando commercianti di origine yemenita danno vita al porto di Mogadiscio. La fede musulmana si fonde con i costumi autoctoni e coinvolge presto le regioni interne. L'osservanza religiosa si organizza, generazione dopo generazione, in confraternite a valenza locale. All'interno di queste, l'enfasi è piazzata sul culto dei "santi fondatori" (*shaykh*) e sulla proliferazione delle *tariqa* (cammino di devozione, disciplina religiosa).

Solo verso la fine del XX secolo, l'Islam delle confraternite comincia a subire la concorrenza di un altro tipo di messaggio, quello delle correnti d'ispirazione wahabita (o salafita). Si tratta di forme d'inquadramento religioso tipiche della Penisola Arabica, che predicano un riformismo contestatario. I loro portavoce invocano il ritorno alla pratica propria dei compagni del Profeta e contestano ogni espressione sincretica. L'ideale comune consiste nell'islamizzare la società, in quanto, secondo i wahabiti, sarebbe impossibile, per i credenti, vivere in base ai precetti della fede in un contesto laico o estraneo. Va qui notato che l'impegno politico in senso stretto non caratterizza tali correnti, ma – nel caso della Somalia – le cose sono diverse. Le corti islamiche (COSIC) si vedono indotte dagli eventi a rimpiazzare un'ossatura statale fatiscente, per garantire un minimo di sicurezza alla gente e si strutturano in forma di tribunali, votati ad amministrare la giustizia (o meglio la società intera), in base alla *sharia* (il che ne spiega la denominazione). Prime vittime della loro severità, le donne²².

Lo spirito indipendente e l'autonomia di Starlin (che ha scelto di non sposarsi) disturbano chi soffoca ogni libertà. In una terra dove tutto è oggetto di negoziazione o di ricatto, il suo percorso controcorrente riflette una fiducia incrollabile nella capacità delle donne di affrancarsi, sormontando le difficoltà, per costruire un mondo più giusto. Purtroppo, il suo sforzo (insieme a quello di molti somali che lavorano per la pace) non inverte la rotta della crisi: la violenza continua a dilagare e gli operatori umanitari sono ostacolati nell'azione di soccorso alla gente.

Starlin è invitata dall'organizzazione non governativa italiana con la quale collabora, il COSV, a trasferirsi oltre frontiera, per sovrintendere da lì l'emergenza somala. Priva di alternative, accetta di

²² Dal loro insediamento a Mogadiscio, nei primi anni del nuovo millennio, il predominio delle corti islamiche sarà contestato dal governo federale di transizione (GFT), istituzione emersa da una serie di conferenze di pace tenutesi all'estero. Nel dicembre 2006, per sostenere la lotta del GFT, interverranno le truppe etiopi, col tacito assenso degli Stati Uniti, inquieti di fronte al possibile rafforzarsi di un regime etichettato come radicale e all'emergere di una base per terroristi, vicini ad Al-Qaida. Nella capitale, la resistenza armata (*muqawamada*) all'invasione straniera non tarderà ad organizzarsi. Fra l'autunno 2007 e i primi mesi del 2008, gli scontri si acuiranno: in un Paese totalmente destabilizzato e preda della carestia, le armi circolano in abbondanza. È questo l'ambito in cui si profilerà un fragile patto fra varie le forze contrarie alla presenza etiopica: i partiti autonomisti nati oltre frontiera e gli ex signori della guerra appoggiati dall'Eritrea, accanto al COSIC. Il consiglio delle corti islamiche si articolerà da allora in sezioni, fra le quali quella di Aden Xashi Cayrow Sheikh Muktar e del suo portavoce Robo Abu Mansur, entrambi a capo del movimento clandestino Al-Shabaab (gruppo terrorista che indottrinerà sempre più giovani, fra i quali, presumibilmente, molti *mooryaan*, e che commetterà, in seguito, esazioni di ogni tipo contro le popolazioni, in nome dell'Islam).

dividere le settimane fra Merca e Nairobi. Ma, il 24 ottobre 2002, nei pressi del suo ufficio sito nella capitale kenyota, un agguato condotto sotto le spoglie di una rapina, ne provoca la morte. Le successive indagini della polizia non riescono a chiarire i dubbi né sulla dinamica dell'assassinio, né sulla matrice del barbaro gesto. Una vita si spegne così nel sangue, tragico emblema di un paese martoriato.

Il messaggio di Starlin non cadrà però nell'oblio. L'emancipazione femminile che lei ha difeso, contro una violenza alimentata dai conflitti clanici e contro qualsiasi discriminazione di genere, rimarrà al centro dell'azione delle sue compagne e della sorella Xalima, il cui comune impegno ha dato il via a un processo che non si è più arenato. La creazione, nel 2007, della già citata Somali Women Agenda ne è la prova tangibile, poiché tale associazione ha finito per rivestire un peso non marginale nell'ambito politico, in termini di partecipazione delle donne ai progetti di *nation building* e di conquista del potere.

L'ideale di Starlin, che ha saputo immaginare le donne come una sorta di "sesto clan" nella realtà somala, è oggi una nozione culturale condivisa da molte attiviste. Nascendo in un gruppo particolare (*diya*), ma sollecitate dalle usanze a sposarsi al di fuori di esso, le donne offrono, da sempre, l'esempio della doppia appartenenza e dell'apertura: non vi debbono essere barriere fra un gruppo e l'altro, fra un individuo e l'altro, poiché le leggi stesse del matrimonio tradizionale mostrano il cammino verso il meticcio e la solidarietà.

RIFERIMENTI BIOGRAFICI

BALANDIER, G., *"Anthropo-Logiques"*, Paris: PUF, 1974.

CARCANGIU, B. M. (a cura), *"Donne e potere nel continente africano"*, Torino: L'Harmattan Italia, 2004.

GOERG, O., *"Introduction"*, in Goerg O. (sous la dir.), *Perspectives historiques sur le genre en Afrique*, Paris: L'Harmattan, 2007.

JAMA, F., *"Somali Women and Peace Building"*, *Accord*, 2009, n. 21, pp. 45-49.

LEWIS, I. M., *"A Pastoral Democracy"*, Oxford: OUP, 1961.

MARKAKIS, J., *"National and Class Conflict in the Horn of Africa"*, London & New Jersey: Zed Books, 1990.

MOHAMED-ABDI, M., *"Retour vers les dugsi, écoles coraniques en Somalie"*, *Cahiers d'Études Africaines*, XLIII (1-2), 2003, n. 169-170, pp. 351-369.

PELIZZARI, E., *"L'islam in Africa fra universo femminile e movimenti riformisti"*, *Africa e Mediterraneo*, 2007, n. 60-61, pp. 108-111.

PELIZZARI, E., *"Il sesto clan. Donne somale e guerra civile"*, *Nigrizia. Mensile dell'Africa e del mondo nero*, maggio 2009.

SLOTTVED, A.M., *"Role of Women in the Somali Revolution"*, *Horn of Africa*, 1979, n. 2, pp. 15-21.

TORRENZANO, A., *"L'imbroglio somalien. Histoire d'une crise de succession"*, Paris: L'Harmattan, 1995.

VIRCOULON, T., *"La crise somalienne"*, *Afrique contemporaine*, 1996, n. 177.

ZIMBALIST ROSALDO, M., *"Woman, Culture and Society: a Theoretical Overview"*, in Lamphere L., Zimbalist Rosaldo M. (ed.), *Woman, Culture and Society*, Stanford University Press, 1974.

APPROCCIO METODOLOGICO IN ANTROPOLOGIA NELL'ANALISI DEI SISTEMI CARATTERIZZATI DALLA VIOLENZA. L'INTERVISTA ANTROPOLOGICA

The methodological approach in Anthropology in analysing systems characterized by violence. The anthropological interview.

di Simone Borile

Abstract

The analysis of events and the collection of testimonies in times of war, conflict and violence, puts the cultural expert in a very different research and data collection dynamic to the traditional ethnographic investigative procedures. The expert becomes, more than ever, a listener; interacting through specific protocols and interviews, employing a team of trauma specialists and experts in the relevant socio-cultural environment. The evocation and recounting of the narratives inevitably provokes an immediate reliving of the pain: difficult moments which must be handled through an open, mutual rapport based on listening, and understanding the value of the experiences and perspectives gained. The process of interrelation has as its objective reaching results, which obviously must be explained before any interpersonal approach. Such an approach necessitates guiding and directing by experts so as to ensure that the interview is conducted in a balanced way which is attentive to the potential traumatic and emotive effects it may provoke. In the interview, observation is therefore contextualized in a confidential rapport, integrated, open and comprehensive, in such a way as to require specific abilities, not only of a cultural and methodological nature, but also interpersonal and psychological.

Key words: violence, interview, experts, pain, ordeal.

Introduzione

L'analisi della violenza, in particolare quella relativa alla stessa violenza di genere, se applicata ad un approccio di riflessione e di studio antropologico, rientra epistemologicamente nella categoria dei c.d. "reati culturali". L'indagine dei comportamenti violenti e soprattutto di quelli connessi al "genere" esige determinate procedure di studio e di approccio con non poche e pericolose insidie.

Affrontiamo, *in primis*, la tipologia delle violenze di genere culturalmente orientate. Dato che l'antropologia si occupa di comportamenti motivati culturalmente, essa acquisisce un ruolo importante nella definizione dei modelli comportamentali adottati collettivamente da una comunità. In essi infatti il sistema culturale alimenta un ruolo regressivo della donna, tale per cui vengano autorizzate, legittimate, mediante archetipi culturali, condotte non sempre condivisibili. In alcune culture le donne vivono in contesti e dinamiche sociali all'interno di sistemi culturali patriarcali, i quali prevedono, legittimamente e con ampie condivisioni locali, forme di violenze il più delle volte

caratterizzate da azioni distruttive e mortali²³. La violenza non si esplica solamente mediante forme di punizione fisica come le violenze intra-domestiche, ma anche attraverso l'imposizione di uno specifico codice di abbigliamento che lede la libertà espressiva e di movimento della stessa donna. Si pensi, inoltre, ad altre forme di violenza già considerate quali la difficoltà di accesso all'istruzione e alla formazione, la negazione del controllo e della gestione economica della famiglia delegata giuridicamente solo al padre, l'impossibilità di praticare alcune professioni o di prender parte alla candidatura in rappresentanza politica. Si aggiungano poi i matrimoni in età precoce²⁴, quelli combinati e l'arruolamento forzato dei bambini/bambine soldato²⁵.

Tutte queste forme di violenza culturale, istituzionali ed economiche, rientrano a pieno titolo nella dimensione e nello studio antropologico, attribuendo ai sistemi sociali un'imputabilità culturale nei comportamenti violenti di genere. La culturalità è semanticamente "collettività e condivisione", nonché accettazione di norme e modelli comportamentali, tali da rendere opportuni e necessari taluni modi di agire. I sistemi sociali apprendono suddetti modelli, li trasmettono e li rendono parte integrante di una cultura i cui fondamenti, tra i quali appunto la violenza di genere, determinano e ne caratterizzano l'appartenenza degli individui. È lecito affermare quindi che l'imputabilità culturale acquisisca una semantica collettiva.

Il secondo aspetto, di non poca rilevanza, è senza dubbio l'approccio metodologico²⁶. La letteratura scientifica definisce l'impostazione di studio attraverso una modalità osservativa partecipante per mezzo di cui lo studioso raccoglie dati e informazioni con un'attenta analisi del sistema (complesso), partecipando mimeticamente all'interno del contesto di indagine e di studio. Ritengo orbene che questo tipo di osservazione, valida per lo più negli ambiti più astratti e concettuali dell'antropologia etnografica, possa considerarsi superata se l'oggetto di studio ha come basi epistemologiche la violenza o l'analisi di sistemi sociali complessi compromessi.

È opportuno aggiungere che la stessa osservazione non può essere solo partecipata. Il ruolo dello studioso, proprio perché disciplinato da un'etica professionale di attento ricercatore di fatti, esperienze e vissuti, sarà quello di acquisire il maggior numero di nozioni e di informazioni, attraverso un lento e fiducioso processo di integrazione nel sistema. L'osservazione integrata fornisce, pertanto, un quadro descrittivo completo degli elementi: non solo fatti, vissuti ed esperienze, ma anche emozioni, contatti, quadri psicologici e clinici attraverso i quali ricostruire uno scenario analiticamente dettagliato. La raccolta dati, propria della fase iniziale di procedura scientifica, non può esimersi dall'entrare in contatto con i soggetti e i loro drammi. Non è più una semplice partecipazione mimetica, bensì una comprensione dei fenomeni sociali, culturali e personali dei soggetti che impone, da parte dello studioso, un passo che consenta di facilitare il dialogo e un attento lavoro analitico, senza tuttavia "scendere" nel trauma e nel dolore della vittima. Quest'ultima racconterà la sua storia solo nel caso in cui si trovi di fronte a un interlocutore per il quale nutre fiducia, rispetto e comprensione/integrazione. Ciò non significa condivisione, bensì accesso a un mondo, a un dramma in cui lo studioso diviene interlocutore e contatto che mostra profonda attenzione e inevitabile accettazione. Il rapporto, pertanto, instaurato tra la vittima e l'antropologo, dovrà esprimersi non solo in termini di partecipazione all'ascolto, ma di integrazione dinamica di una

²³ Si pensi ad esempio alle lapidazioni pubbliche quale forma di punizione nei confronti della donna per presunte colpevolezze di disonore. Come già chiarito, tali comportamenti rientrano nei c.d. "delitti d'onore".

²⁴ Cfr. <http://www.unicef.it/doc/4605/matrimoni-precoci-una-violazione-dei-diritti-umani.htm>.

²⁵ Cfr. Bertozzi, 2003; Beah, 2007.

²⁶ Cfr. Spagnolo, 2010.

normale condotta quotidiana. Si tratta piuttosto di un ponte di fiducia attraverso il quadro culturale per poter ottenere una conclusione rigorosa ed empirica degli eventi.

Questo processo di metodica ricostruzione comporta numerose e complesse difficoltà, prima fra tutte la testimonianza di colui che ha subito violenze: sentimenti di odio e rancore, desideri di vendetta possono rappresentare “una versione” compromessa da una compartecipazione emotiva monodirezionale. Tale fenomeno può essere classificato con il termine di “intra-soggettività” tra lo studioso e l’intervistato. Per evitare, quindi, suddette contaminazioni emotive, ma con la garanzia di ottenere ugualmente un risultato qualitativamente empirico e dettagliato, è opportuno parlare di “intersoggettività”: la capacità quindi di poter creare un legame di fiducia nella trasmissione e nella raccolta del messaggio, senza che il risultato sia viziato da una compartecipazione emotiva dell’intervistatore.

L’intervista, nei casi di studio di violenza, non può essere qualificata con modalità libera né guidata²⁷. L’ipotesi che ciò debba avvenire influenzerebbe i dati raccolti: la modalità libera, o definita anche con specifiche direttive, consentirebbe allo studioso una pianificazione del suo lavoro permettendo all’intervistato un percorso discorsivo e contenutistico proprio e autonomo. La modalità guidata, invece, presupporrebbe una traccia predefinita da entrambi (intervistatore e intervistato), attraverso un elenco di elementi precedentemente definiti. Entrambe le modalità, libera e guidata, implicano dati di ricerca “qualitativi” di tipo eminentemente esplorativo anche se, molto spesso, accade che la ricerca nella violenza di genere produca studi di natura “quantitativa”, ponendo maggiore attenzione non tanto alla classificazione e misurazione della rilevazione, quanto piuttosto alla finalità operativa del processo di indagine, la quantità appunto.

Non trascuriamo, tuttavia, il fatto che nella trasmissione di un messaggio, il contenuto non può essere solo di carattere fattuale; molto spesso l’intervistatore cerca di trasmettere un atteggiamento favorevole, scivolando di sovente in una dimensione compartecipata a carattere affettivo-emotiva. Per questo la classificazione dei dati esperienziali valutati secondo un criterio di ispezionabilità e la stessa l’intervista non sono da considerarsi a modalità libera né tantomeno definibile in modalità non direttiva: l’approccio è quello di una intervista focalizzata²⁸ ovvero circoscritta a particolari situazioni o esperienze direttamente vissute in un determinato evento. L’approccio deve essere analitico e articolato. Ogni questione va strutturata secondo uno schema ben ramificato, attraverso un confronto che soddisfi le finalità conoscitive da perseguire. L’intervista focalizzata, utile nelle ricerche sociali a carattere quantitativo, è un’inchiesta destinata ad una analisi statistica e al controllo delle ipotesi di relazione tra variabili²⁹. I contenuti e le modalità non dovranno essere stabiliti a priori, ma attraverso una modalità precettistica dettagliata e rigidamente vincolata da eventuali rilanci o approfondimenti di estensione semantica delle affermazioni dell’intervistato. Nel caso delle esperienze di violenza di genere, il lavoro da attuare è basato su un *focus group* che presuppone alcune caratteristiche nell’indagine di estrema rilevanza:

1. estraneità, ovvero l’estensione a più soggetti estranei tra loro o comunque lontani da rapporti abituali;
2. omogeneità, ovvero l’analisi relativa a gruppi sociali culturalmente legati;
3. studio della dinamica dei processi d’influenza personale;
4. modalità di interazione non precedentemente orientate da pregresse conoscenze.

²⁷ Cfr. Cardano, 2014.

²⁸ Cfr. Merton, 1956, II ed., 2008.

²⁹ Cfr. Losito, 2009.

Inoltre, all'interno di questi casi, molto spesso i partecipanti non affrontano il tema individualmente, in quanto le stesse tematiche vengono prodotte e costruite durante l'interazione. Le informazioni ottenute sono espresse mediante alcuni stimoli più o meno strutturati e direzionati. L'interazione risulta essere il luogo privilegiato divenendo l'oggetto, a volte, peculiare rispetto alla rilevazione. Le strategie di comunicazione rappresentano elementi di estrema importanza attraverso i quali, nelle loro modalità esplicative, lo studioso è tenuto a non viziare i dati ottenuti, attraverso il coinvolgimento emotivo e la rivisitazione del trauma subito.

Un altro scoglio da superare nella raccolta dati di violenze di genere è la soddisfazione del criterio di affidabilità e validità. Affinché tali presupposti vengano raggiunti è opportuno, nella fase di raccolta dati, evitare di riprodurre nella vittima la c.d. "rivisitazione del trauma e del dolore": angoscia, lutto, violenza, paure e timori rappresentano indelebili traumi difficilmente erodibili dalla mente della vittima.

Le manifestazioni psicologiche possono derivare da due diversi agenti:

1. un evento stressante e di natura violenta come morte, lesione, minacce all'integrità fisica e psicologica;
2. una serie di microtraumi relazionali avvenuti nelle prime fasi dello sviluppo emotivo (separazioni precoci, maltrattamento, trascuratezza psicologica, carenza di sintonizzazione affettiva) che si sono stabilmente ripetute.

L'esperienza del trauma può dare luogo, sia a breve che a lungo termine, al già considerato "Disturbo Post-Traumatico da Stress". Quest'ultimo è scatenato da eventi traumatici che sono generalmente al di fuori della normale gamma delle esperienze umane: combattimenti militari, casi in cui si subisce o si è testimoni di violenza sessuale, aggressione personale violenta, rapimento, attacco terroristico, tortura, incarcerazione in tempo di guerra o in campo di concentramento, incidenti, calamità naturali o morte inaspettata di una persona amata. Durante questi eventi si verifica una reazione psichica che comporta l'essere sopraffatti da emozioni angoscienti e intollerabili, che esigono tutto il coinvolgimento della persona per poterle gestire. I sintomi del "Disturbo Post-Traumatico da Stress" possono manifestarsi mesi o addirittura anni dopo l'evento traumatico e la loro durata varia da un minimo di un mese alla cronicità.

È chiaro che l'intervistatore nella sua indagine scientifica dovrà tenere conto non solo dell'esperienza di altri soggetti specialisti nell'ambito psicoterapeutico, bensì anche delle strategie di comunicazione adottate. L'antropologo agirà secondo uno schema preordinato di ambiti e argomenti, senza tuttavia poter disporre di conoscenze pregresse seppur in presenza di strategie prestabilite. La comunicazione nei contesti di misurazione di eventi o comportamenti violenti deve essere accertata mediante un processo di riconoscimento dell'intenzionalità. L'intervistato dovrà quindi conoscere le intenzioni scientifiche dell'antropologo attraverso un dialogo preliminare che metta in luce gli aspetti comunicativi, gli atti linguistici nella loro dimensione più pragmatica. Adeguare l'intervista sociale e culturale attraverso un principio di reciproca cooperazione e finalità favorisce il raggiungimento dei risultati secondo i parametri conformi prestabiliti. L'intervistatore attuerà strategie linguistico-comunicative di integrazione e comprensione all'ascolto, mentre la vittima probabilmente, pur conoscendo le finalità esplicitamente formalizzate in precedenza, rivelerà un atteggiamento caratterizzato da un approccio di mera abilità discorsiva, maturata durante personali esperienze di socializzazione vissute.

L'intervista va dunque strutturata e organizzata esplicitando obiettivi, modalità comunicative e soprattutto deve essere condivisa con la vittima. La stessa strutturazione del colloquio non dovrà

essere standardizzata, ma mediata e costruita in una precedente fase di confronto con i vari interlocutori ed esperti. È fondamentale, infine, esplicitare la fase di divulgazione dei dati affinché l'intervista venga costruita dialogicamente da entrambe le parti. Essa non deve essere somministrata, ma veicolata con un basso grado di direttività e favorendo la vittima ad una maggiore apertura nella narrazione. Ecco dunque un racconto con la sua peculiarità diacronica, accaduto in un determinato momento, con una sua propria durata attraverso la narrazione della propria storia di vita che rappresenta la vicenda umana di chi ne è stato protagonista.

È opportuno assumere in tale procedimento un atteggiamento scevro da condizionamenti politico-ideologici o inclinazioni culturali. La neutralità quindi deve essere non solo affettiva: la narrazione autobiografica della vittima è l'essenza di ciò che è captato dalla persona stessa, è la descrizione dei momenti più salienti, delle esperienze più significative e soprattutto dei sentimenti più profondi. Anche in questo caso l'intervista deve distinguere tra due importanti segmenti di narrazione:

1. il resoconto storico (*life history*);
2. la storia di vita (*life story*).

Il primo può comprendere elementi della vita della persona o aspetti e categorie della vita di queste. È un prodotto di conoscenza sociale attraverso una testimonianza personale della propria esperienza, che obbedisce ad una logica da cui si snodano le varie componenti della narrazione: le persone si raccontano e attribuiscono alle vicende precisi significati nella loro dimensione fattuale.

Se dunque nel primo aspetto si pone attenzione al generale all'interno del quale si colloca e acquisisce rilevanza il racconto particolare del soggetto intervistato, nel secondo aspetto – inevitabilmente intrecciato all'altro – l'esperienza del singolo e la sua stessa valorizzazione costituiscono il punto di riferimento per la conoscenza dell'universale sociale.

È importante nelle storie di vita che il soggetto comprenda, attraverso un confronto e uno stimolo di aiuto, la ricchezza e l'importanza delle sue informazioni, trasmesse come estremamente significative per la ricerca scientifica. La valorizzazione dell'esperienza del singolo e la comprensione della riappropriazione singolare nell'universale consentono di conoscere il sociale partendo dall'individuale e specifico, per renderlo prezioso, insostituibile e comprensibile a chi lo racconta, valorizzandone le esperienze in modo sincero e collaborativo. Il clima empatico che può costruirsi tra i partecipanti favorisce l'indebolimento dei meccanismi di difesa consentendo un più agevole raggiungimento degli obiettivi di:

1. demolizione delle difese dell'intervistato (timori, sospetti, paure, esitazioni, reticenze), favorendo l'emergere di elementi che potrebbero rimanere inespressi;
2. analisi e stimolo a nuove idee e riflessioni attraverso la conversazione;
3. discussione (grazie alla complicità e al rapporto di fiducia instaurati) di argomenti difficili, delicati e imbarazzanti, esplicitando l'obiettivo di desiderabilità sociale dei contenuti espressi.

Come anticipato dunque, l'intervista, nella violenza di genere, pone e obbliga l'antropologo ad un lavoro che esige la collaborazione di altri esperti al fine di evitare pericolosi *flashback* di traumi subiti. Un approccio che richieda ascolto, complicità, fiducia e che valorizzi ogni singolo elemento presente nel racconto: da quello più apparentemente insignificante al racconto preciso e dettagliato di altre componenti ritenute più utili.

1. Metodologia dell'indagine e della ricerca antropologica forense

È opportuno ribadire, per chi intenda approfondire l'antropologia della violenza, che questo ambito disciplinare comporta uno studio e un approccio alla materia caratterizzato da rilevanti difformità procedurali rispetto a un tradizionale e comune studio etnografico.

La ricerca dell'antropologo si basa essenzialmente su un modo di procedere di carattere etnografico nell'ambito di esperienze, episodi vissuti da chi ne è stato vittima. Pertanto, l'opportunità di recarsi nei luoghi delle più efferate scelleratezze umane, assistere e comprendere uno "scorcio di realtà" diviene l'obiettivo predominante. Lo studioso è chiamato quindi a interagire direttamente con le vittime di reato pronunciandosi in modo diagnostico e mai prognostico.

A differenza di contesti situazionali specifici, si ravvede l'esigenza di concepire il fenomeno "violenza" nella sua totalità antropologica. Se lo si inserisce in un ambito ben contestualizzato, quello delle società multiculturali, non si possono dimenticare altri aspetti altamente significativi nell'indagine e nella ricerca antropologica come, ad esempio, lo studio della vittima.

L'esperienza e la metodologia seguita dall'antropologo impongono dunque un contatto diretto con i cosiddetti "teatri della violenza": guerre, disastri, rituali omicidari, violenze pubbliche. E a ciò è connesso il compito di descrivere e raccogliere il maggior quantitativo possibile di dati, di stabilire e costruire un rapporto con la vittima. Non si tratta di una semplice osservazione del materiale acquisito, né tantomeno di un'intervista su fatti ed eventi accaduti; la ricerca antropologica in ambito forense si colora di aspetti e di approcci decisamente diversi e delicatissimi. È essenziale chiarire che, oltre la semplice e distaccata indagine, i dati e i colloqui si basano su elementi che coinvolgono soggetti vittime di reato. Per questo, la modalità di approccio deve essere, come anticipato, studiata e soprattutto strutturata.

1.1 Il sopralluogo

La metodologia prevista è quella del sopralluogo etnografico. Questo non deve essere inteso come una mera acquisizione indiscriminata di reperti e non può prescindere da una scrupolosa organizzazione del lavoro, al fine di indirizzare l'azione degli operatori in funzione degli scopi e delle finalità che il sopralluogo stesso e il repertamento si prefiggono.

1.2 Il luogo

Nella ricerca dei dati relativa a particolari eventi quali episodi segnati da violenza, crimini e guerre, è opportuno che l'antropologo entri in prima persona a contatto con il luogo in cui l'azione è avvenuta. È fondamentale procedere direttamente con il repertamento nelle scene del crimine, sempre con dovuta cautela e ovviamente ove possibile. Per procedere nell'indagine dovrà inoltre comprendere quale sia lo scenario e individuarne, con attenzione, gli elementi zionali.

1.3 Il contesto

L'atto concreto del sopralluogo richiede la maturazione di una buona consapevolezza dell'antropologo in relazione a tutti gli aspetti rilevanti del contesto. Egli deve essere a conoscenza di ciò che è successo, delle dinamiche sociali e culturali che hanno di fatto trasformato quell'ambiente in uno scenario di sofferenza, paura e dolore: una coscienza storica, una "intra-storia". È un

sopralluogo di elevata difficoltà, di assoluto raccoglimento emotivo e sensibilità anche nel più piccolo dettaglio. Il luogo di persecuzioni, guerre, violenza è da sempre un territorio delicato e imprevedibile. È dunque indispensabile procedere con estrema cautela ed elevatissima responsabilità. In diversi casi è possibile che questi stessi scenari siano resi ostili da forti proibizioni, a volte essi divengono persino inaccessibili. Ma l'approccio sistemico della disciplina impone uno studio accurato del contesto e del co-testo, dell'insieme nella sua globalità.

1.4 L'approccio

È fondamentale porsi nei riguardi di soggetti vittime di violenza con adeguate modalità interattive: l'intervista antropologica deve basarsi su approcci interpersonali. È possibile raccogliere informazioni anche assistendo al colloquio degli operatori esperti. In ogni caso, si tratta di procedimenti complessi che spesso richiedono capacità di affrontare e gestire il ricordo della paura e della violenza. Le domande devono essere preparate precedentemente, le modalità di investigazione scientifica non devono apparire invasive ed è importante essere scevri di pregiudizi e condanne a priori, modulando in modo rassicurante la voce e costruendo un rapporto di fiducia con il soggetto.

Come accennato, rievocare immagini, scene, trascorsi drammatici può condurre l'antropologo a confrontarsi anche con la necessità di gestire aspetti psicologici ed emotivi della vittima. Dati che, pur trascritti, costituiscono l'elemento meno obiettivo del lavoro. Quanto infatti la drammaticità del racconto può influenzare la stesura della monografia?

L'antropologo, non dimentichiamolo, è un esperto nella raccolta dati e, spesso, non è preparato scientificamente alla gestione di crisi e di emergenze. È opportuno, quindi, avvicinarsi al tema e alla condivisione dei contenuti della metodologia, stabilire una empatia tra vittima ed esperto, affinché quest'ultimo possa prepararsi nell'affrontare situazioni di difficile controllo emotivo.

1.5 La neutralità affettiva

La compartecipazione emotiva e, in alcuni casi, il desiderio compassionevole di condivisione del trauma può indurre l'antropologo a lasciarsi coinvolgere dalla sofferenza del testimone; questo però non deve avvenire. L'esperto è chiamato a un ascolto rassicurante ma, al tempo stesso, scevro da giudizi e sentenze. Nella raccolta di informazioni un eventuale coinvolgimento nel dolore della vittima può alterare percezioni e dati che devono essere assolutamente oggettivi.

Si tratta di una neutralità difficile e ritenuta da molti criticabile, ma è l'unico atteggiamento che consenta una formulazione e una descrizione adeguate delle scene e delle psicologie.

1.6 Autori e vittime

È importante - giova ricordarlo - raccogliere informazioni non solamente in relazione alle vittime, ma anche agli autori di reati. L'analisi mostra in tal caso tutta la sua complessità, anche perché l'azione può svilupparsi al limite della legalità. Se delicato è il compito di ascoltare i soggetti che hanno subito violenza, ancor più difficile appare l'indagine relativa a chi ha compiuto il reato. Molto spesso tali soggetti non sono disponibili a interviste, in quanto concepite come inquisitoria giudicante nei loro confronti.

1.7 Vittimologia

Per concludere un esame della metodologia dell'indagine e della ricerca antropologica forense è opportuno chiarire un ultimo aspetto. Come anticipato, un quadro completo relativo al fenomeno della violenza, pur "ontologicamente" orientato allo studio e all'analisi degli aspetti antropologici inerenti alle vittime, non può prescindere dalla considerazione di ciò che riguarda gli autori di reato. E ciò non avviene in una prospettiva psicologica né psichiatrica, piuttosto da un punto di vista etnografico e culturale. Tale analisi risulta estremamente rilevante per procedere alla comprensione del sistema e per capire se determinati rilievi criminosi siano imputabili a fattori psicologici e sociali o, piuttosto, siano connessi a una dimensione culturale – come accade nel caso dei già citati "reati culturalmente orientati".

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABBINK, J., "Preface: Violation and violence as cultural phenomena", in Aijmer G., Abbink J. (a cura di), *Meanings of Violence. A Cross-Cultural Perspective*, Oxford-Berg, 2000.
- AIJMER, G., ABBINK, J. (a cura di), "Meanings of Violence. A Cross-Cultural Perspective", Oxford-Berg, 2000.
- BEAH, I., "Memorie di un soldato bambino", Vicenza: Neri Pozza Editore, 2007.
- BENEDUCE, R., "Mente, persona, cultura. Materiali di etnopsicologia", Torino: L'Harmattan Italia, 1999.
- BERTOZZI, L., "I bambini soldato – Lo sfruttamento globale dell'infanzia. Il ruolo della società civile e delle istituzioni internazionali", Bologna: Emi della Coop. SERMIS, 2003.
- BORILE, S., "Nei labirinti dell'aggressività", Milano: Gruppo Editoriale Viator, 2013.
- CARDANO, M., "Tecniche di ricerca qualitativa", Roma: Carocci Editore, 2014.
- COMAROFF, J., "Ethnography on an awkward scale Postcolonial anthropology and the violence of abstraction", in *Ethnography*, ed. 4, 2003.
- DEI, F., "Antropologia della Violenza", Roma: Meltemi Editore, 2005. "Antropologia e genocidio", in *Parolechiave*, 31, 2004. "Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto con la storia", in *Novecento*, 10, 2004. "Perché si uccide in guerra? Cosa può dire agli storici l'antropologia", in *Parolechiave*, 20-21, 1999.
- KILANI, M., "Antropologia", Bari: Dedalo, 1994.
- KORNADT, H. J., "Teoria della motivazione all'aggressione e sviluppo dell'aggressività", tr. it. di Angelucci O., in Caprara G.V. e Renzi P. (a cura di), *L'aggressività umana: studi e ricerche*, Roma: Bulzoni, 1985.
- LEIRIS, M., "L'occhio dell'etnografo", Torino: Bollati Boringhieri, 2005.
- LORENZ, K., "L'aggressività", Milano: Oscar Mondadori, 1990.
- MARCUS, G., FISCHER M., "Antropologia come critica culturale", Milano: Anabasi, 1994.
- MERTON, R. K., "The focused Interview: a Manual Problems and Procedures", The Free press, II ed., 2008.
- RICHS, D. (a cura di), "The anthropology of violence", Oxford: Blackwell, 1986.
- SCHMIDT, B.E., SCHRÖDER, I.W. (a cura di), "Anthropology of Violence and Conflict", London: Routledge, 2001.
- SONTAG, S., "Davanti al dolore degli altri", Milano: Mondadori, 2003.
- SPAGNOLO, G., "La società della complessità", Milano: Gruppo Editoriale Viator, 2010.

SITOGRAFIA

- TIZIANI, M., "Antropologia del conflitto: prospettive di mediazione e riconciliazione", 2011,
<http://www.professioneanthropologo.it/2011/06/26/antropologia-del-conflitto-prospettive-di-mediazione-e-riconciliazione/>
<http://www.unicef.it/doc/4605/matrimoni-precoci-una-violazione-dei-diritti-umani.html>

Mental manipulation: comparing criminal laws

di Sabrina Camera

Abstract

«All that we like it or not, we are potential victims of mind control. All we want to be happy. All we want something better life: more wisdom, more knowledge, more money, more status, a higher sense of life, relations sincere or better health. The fulfilment of these primary human needs is exactly what the recruiters offer you».

These words could be read as the final of theatrical representation concerning the lives of each of us, scenes of a comedy where are represented our highest aspirations, fears, emotions and the desire increasingly to state own being. The human person, while being driven from reaching the "sublime", meets often times, due to several factors, and experience, psychological weakness, and behold who then becomes, albeit unwittingly easy "predators" of a shadowy world, where there is not only apparently, the non-respect of the human being, his emotions and his feelings. The leaders of destructive cults, taking advantage of this "shadowy world", succeed through real manipulative techniques, for annihilate the human person. Therefore you must ask ourselves whether we can identify the legal instruments that are able to protect the good mental integrity, so as to ensure that individuals can put in serious danger. This work will specifically aim to identify different legal techniques for protect those in a moment of crisis, have lost, even consciously, their compass to navigate in this individuality which substantiates human life.

Key words: mental manipulation, plagiarism, destructive cults; victims ex followers

1. L'aspetto giuridico della manipolazione mentale: il reato di plagio

La manipolazione mentale è un argomento che appare spesso come un problema avulso dal nostro modo di vivere; in realtà essa è parte integrante di ognuno di noi, in quanto, sia pure inconsapevolmente, ciascuno di noi, in particolari momenti, tende a divenire destinatario di un particolare processo, che è appunto quello manipolativo.

Di qui l'esigenza di dare risposte adeguate a questo fenomeno sempre più crescente, ma soprattutto la necessità di individuare, ove possibile, strumenti giuridici idonei a tutelare un bene giuridico non facilmente identificabile: quello della integralità mentale, messo in serio pericolo dalle attività manipolative.

Per comprendere l'aspetto propriamente giuridico del fenomeno manipolativo è necessario chiarire, sia pur brevemente, la nozione di manipolazione mentale, ma in senso tecnico-giuridico.

³⁰ Tesi di Master Internazionale in Scienze Criminologico-Forensi della Dott.ssa Sabrina Camera, discussa in data 17 Gennaio 2008 presso l'Università "Sapienza" - Roma, con votazione di 110/110, Relatore Prof. M. Del Re, Correlatore Prof. V.M. Mastronardi. Il presente articolo è stato estrapolato dal suddetto lavoro di tesi di Master della Dott.ssa Sabrina Camera.

La manipolazione mentale o controllo mentale o riforma del pensiero altro non è se non una tecnica sottile e raffinata che presenta delle caratteristiche proprie che valgono a distinguerla dal lavaggio del cervello: nel processo manipolativo, infatti, la vittima non è mai minacciata apertamente, ma ingannata da persone che apparentemente sembrano amiche.

Questa è la ragione per la quale nella persona manipolata non entrano in funzione i normali meccanismi di autodifesa.

Ciò premesso, è necessario prendere in esame la nozione di manipolazione mentale nell'ambito giuridico (plagio); verificare, anzitutto, se il nostro legislatore penale appronti una effettiva tutela all'integrità mentale e, conseguentemente, accertare se il nostro codice penale prenda o meno in considerazione la manipolazione mentale sia pure indirettamente.

Precedentemente, all'interno del nostro codice penale, era disciplinato il reato di plagio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 603 c.p. che tutelava tutte quelle situazioni di assoggettamento e di annientamento della volontà e della personalità di un soggetto.

L'elemento materiale di questa fattispecie risiedeva, a parere della dottrina e della giurisprudenza più autorevoli, nel rapporto che veniva ad instaurarsi tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato, in modo tale che quest'ultimo si trovasse ad essere sottoposto al potere dell'altro, con convergente privazione della facoltà di volere liberamente.

Lo stato di totale soggezione di cui parlava la norma si sostanzialmente, quindi, in un rapporto di padronanza, dominio e potere che una persona (plagiante) instaurava con altro soggetto (plagiato).

La relazione, quindi, tra il plagiante e il plagiato era considerata di natura psichica; ciò che risultava necessario accertare ai fini della configurazione della fattispecie *de qua* erano le condizioni psichiche del plagiato, a prescindere da elementi materiali necessari per la configurabilità del reato di riduzione in schiavitù.

Nel plagio la libertà individuale veniva pregiudicata con mezzi psichici, mentre nel reato di riduzione in schiavitù la stessa libertà era aggredita attraverso il ricorso a mezzi materiali; pertanto, nel plagio non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la mente e la personalità che non hanno pensieri ed emozioni proprie.

L'analisi della fattispecie in esame permette di chiarire come siano difficilmente accertabili le modalità attraverso le quali si esplica l'azione psichica propria del plagio e come sia difficilmente raggiungibile lo stato di totale soggezione che era considerato elemento costitutivo della norma penale.

Sebbene la scienza psichiatrica abbia accertato la ricorrenza di situazioni di vera e propria dipendenza psichica che possono raggiungere gradi elevati (si pensi al rapporto amoroso e a quello tra medico e paziente), tuttavia non è così lapalissiano discernere l'attività psichica di persuasione da quella propriamente definibile di suggestione (nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli, ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare; nella suggestione, di contro, la convinzione avviene in maniera diretta ed irresistibile, profittando dell'altrui possibilità di critica e di scelta; ciò implica una valutazione non solo dell'intensità dell'attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa).

In altri termini anche se la scienza psichiatrica è in grado di delineare e precisare la nozione di totale soggezione in cui può versare un soggetto, tuttavia dal punto di vista giuridico lo stato di soggezione e quindi di dipendenza psichica rimane nozione alquanto labile e di difficile accertabilità.

Questa è la ragione per la quale la Corte Cost., con sentenza n.96 del 1981³¹, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 C.p. disciplinante il plagio in quanto contrario ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, principi contemplati dall'art. 25 Cost.

Infatti, principio cardine del nostro diritto penale e corollario del principio di legalità è quello di materialità che richiede che la condotta penalmente rilevante si estrinsechi materialmente, attraverso cioè attività materiali riscontrabili nel mondo fenomenico.

Il nostro diritto penale, quindi, non può stigmatizzare attività che si arrestano alla nuda *cogitatio*, essendo diretto ad incriminare solo azioni facilmente accertabili e concretamente riscontrabili.

Quindi, l'espunzione del plagio dal nostro ordinamento giuridico è pienamente giustificabile, anche se non sempre comprensibile da chi non è ben adusato a maneggiare categorie giuridiche.

2. Dopo l'incostituzionalità del reato di plagio: prospettive *de iure condendo*

Bisogna domandarsi se, a seguito della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 603 C.p., il capitolo sul plagio possa dirsi o meno concluso.

La risposta non può che essere di segno negativo, in quanto in questi anni sono state presentate varie proposte di legge in ordine alla tematica della manipolazione mentale, dettate soprattutto dalla necessità di far fronte ad un fenomeno sempre più crescente nel quale l'attività manipolativa è pienamente riscontrabile: intendo riferirmi, in particolare, ai culti distruttivi e ai fenomeni di matrice settaria.

Il dibattito scientifico e culturale si è a lungo soffermato sulle attività praticate dalle cosiddette sette, muovendo dal presupposto che in esse si ricorre spesso alla manipolazione mentale, attività pratiche e confermate in modo esaustivo dagli stessi ex adepti.

«[...] A mia figlia ventenne, che va in giro a spacciare illusioni. Da quando frequenta... le sono state di fatto proibite la maggior parte delle cose che in uno Stato democratico si possono fare: scegliersi le letture, la musica, gli svaghi, gli studi, gli sport, le amicizie, il modo di parlare e di vestirsi, e tante tantissime altre cose che per una persona libera solitamente sono scontate. Vista dal di fuori è come se un cerchio le si fosse formato attorno, costituito solo dai componenti del gruppo ed escludendo quindi gradualmente amici e parenti: cerchio che ogni giorno che passa si fa stretto ed esclusivo. La conseguenza più grave, la cosa che più mi ha allarmato, quando quasi avevo deciso di non ostacolarla, è stata la scoperta che gli adepti devono obbedienza cieca ad un corpo governante totalitario che proibisce loro di pensare con la propria testa e di avere una propria conoscenza! [...] pur essendo all'apparenza la ragazza di sempre con noi si fa irascibile e diffidente e poi è come spenta, grigia; sembra un computer a cui siano state rimosse tutte le cognizioni precedenti: i valori in cui credeva, che le avevamo insegnato essere universali, le tradizioni, la cultura, gli affetti più cari, i sentimenti più autentici, i ricordi più belli e significativi sono stati atrofizzati per far posto ad un'accurata riforma del pensiero. G.C.»³²

L'acceso dibattito scientifico e culturale che si è di conseguenza sviluppato intorno a tale problematica, si è soffermato a lungo sulle attività delle cosiddette "sette", muovendo dal presupposto che all'interno di alcune di esse si compie una vera e propria manipolazione mentale.

³¹ La sentenza della Corte Costituzionale 8.6.1981, n.96 è pubblicata in Giust. Pen., 1981, I, pp. 226 ss.

³² Santovecchi, 2004.

È stato così evidente che occorresse un profondo sforzo conoscitivo interdisciplinare, al fine di poter creare una tutela penale che potesse garantire, da una parte, la libertà dell'individuo e, dall'altra, la tutela di un culto religioso e della sua professione.

Dal punto di vista giuridico sono moltissimi i problemi legati alle sette.

Il problema principale si riscontra nel momento in cui c'è la volontà di perseguire un'organizzazione del genere, mancando una norma penale incriminatrice *ad hoc* che consenta di destabilizzare l'organizzazione associativa di stampo settario.

Infatti, l'incostituzionalità del reato di plagio di cui all'art. 603 C.p., che ben si adattava a punire le tecniche di manipolazione mentale poste in essere da sette a sfondo religioso o politico rivoluzionario, ha indotto la giurisprudenza e la dottrina a ricercare nel codice penale altre fattispecie di reato che potessero applicarsi ai casi in oggetto, con risultati, bisogna dirlo, spesso deludenti, al punto che, sia pure *de iure condendo*, si sta discutendo sull'opportunità di introdurre una nuova fattispecie di reato che stigmatizzi quelle forme di aggressione alla libertà psichica.

È ovvio che le sette a sfondo religioso possono essere chiamate a rispondere di altri tipi di reati direttamente connessi alle metodologie attuate per limitare la libertà di autodeterminazione dei singoli "adepti": associazione per delinquere, estorsione, truffa, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, pedofilia, omicidio, induzione al suicidio, spaccio di sostanze stupefacenti e sequestro di persona, crimini spesso perpetrati nei confronti degli adepti.

Ma di contro, vi sono anche crimini commessi dagli stessi adepti: come reati famigliari, violenza e lesioni ad altri adepti nel corso dei rituali, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, abusi sessuali, pedofilia, furto e danneggiamenti.

Le iniziative giudiziarie sorte a carico delle sette a sfondo religioso non hanno mai avuto particolare fortuna e si sono spesso concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati, come è avvenuto per il processo alla setta "i bambini di Satana Luciferiani" che tanto scalpore ha suscitato per le accuse di pedofilia mosse al "sommo sacerdote"(Marco Dimitri).

La difficoltà di giungere alla condanna penale di tali sette sedicenti religiose è legata sia, come già affermato, alla mancanza nel nostro codice penale di una precisa fattispecie di reato che condanni inequivocabilmente la condotta di chi sottopone una persona ad un vero e proprio "lavaggio del cervello", sia al fatto che spesso i "difensori delle sette" invocano l'applicazione dell'art. 51 C.p. che afferma che «l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità esclude la punibilità».

La punibilità delle condotte poste in essere dai movimenti pseudo religiosi sarebbe quindi esclusa per il fatto che essi esercitano il diritto di professare liberamente la propria religione, come previsto dall'art. 8 della Carta Costituzionale.

3. Segue: ...cronologia delle varie proposte di legge

Il primo ad occuparsi del fenomeno di manipolazione mentale è stato il senatore Renato Menduri (AN) che, nel novembre 2001, propose l'introduzione dell'articolo 800 "Norme per controllare la manipolazione psicologica", che recitava:

«Chiunque, mediante violenza, minaccia, suggestione o con qualche altro mezzo condizionando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la

libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l'altrui integrità fisica o psichica.

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione».³³

Quasi un anno dopo, nell'ottobre 2002, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia) propose un ulteriore disegno di legge "Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale", ribattezzato con il numero 1777, nel quale si prevedeva:

«Art. 613-bis: Chiunque, con violenza, minaccia, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo».

Il ddl 1777 (accorpato poi al ddl 800) ha seguito un *iter* interessante, essendo stato approvato nel 2004 dalla Commissione Giustizia del Senato, dalla Commissione Sanità e anche dalla Commissione Affari Costituzionali, bloccandosi tuttavia in aula nel settembre 2005.

Come allora, anche negli ultimi anni molti hanno sostenuto e tuttora ritengono che la proposta di legge possa costituire un nuovo attentato alla libertà personale dei cittadini.

Le difficoltà che hanno incontrato tali provvedimenti afferiscono al fatto che le fattispecie proposte risultano sempre troppo vaghe ed indeterminate, il tutto con il rischio che possano essere applicate in modo indiscriminato a qualunque forma di interrelazione psichica, determinando una non accettabile ingerenza autoritaria nei rapporti interpersonali.

Viene rimarcato il sottile confine tra le tecniche illegali di condizionamento della personalità e i più svariati rapporti leciti tra gli uomini, nonché la difficoltà a provare il contenuto plagiante.

Sulla necessità di trovare una forma di tutela, l'autore Franco Coppi sosteneva:

«di fronte a coloro che negano categoricamente che un individuo possa essere svuotato della sua volontà e spersonalizzato, stanno non meno numerosi coloro che, allarmati, denunciano con vigore il diffondersi di tecniche, proprio nei nostri tempi sempre più sofisticate e subdole, di manipolazione mentale dell'io e segnalano casi sconcertanti di individui e addirittura di folle e di comunità intere che sembrano aver abdicato irreversibilmente alla propria autonoma capacità di determinarsi per rimettere in mani altrui acriticamente il proprio destino: il pensiero corre a molti di quegli strani culti che caratterizzano, spesso tristemente, il tempo presente e la cui celebrazione appare sovente guidata da un regista sopraffattore che sembra essersi appropriato delle volontà degli adepti e governarle secondo un proprio imperscrutabile e insindacabile disegno; il pensiero va ancora agli impressionanti casi di suicidi collettivi, frequentemente contrassegnati dal fatale andare di numerose persone verso la morte per cieco ossequio alla decisione di un capo».³⁴

Anche l'illustre Michele Del Re ha rimarcato la necessità di una tutela penale dell'integrità psichica, affermando:

³³ Boschetti, 2007.

³⁴ Coppi, 1983, pp. 932 ss.

«le norme da introdurre nell'ordinamento potrebbero essere a tutela non tanto della libertà morale (concetto ideologizzato), ma della neutrale integrità, prendendo il posto dell'art. 603 C.p. Dovrebbe trattarsi di un delitto contro la personalità individuale che abbia ad oggetto la tutela dell'integrità psichica (chiunque al fine di sottoporre al proprio potere una persona ne lede o ne pone in pericolo la psichica integrità mediante mezzi chimici interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento è punito con la reclusione da 5 a 15 anni)». ³⁵

Da ultimo va menzionata la proposta di legge di iniziativa del deputato Pisicchio, presentata nel novembre 2007 e finalizzata all'introduzione dell'art. 613 bis C.p. concernente il reato di manipolazione mentale:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà».

Tale proposta si propone di colmare un vuoto normativo pericoloso che ha visto crescere negli ultimi anni in modo allarmante casi di manipolazione mentale ad opera di *leader* di sette pseudoreligiose che aggrediscono soprattutto, ma non solo, le giovani generazioni.

Sono ormai passate molte lune e ancora non si è riusciti a trovare una giusta formulazione della fattispecie astratta, quantunque sia sempre più impellente il bisogno di trovare una giusta collocazione normativa che sia in grado di ricomprendere le diverse forme manipolative.

Se le sentenze dei tribunali testimoniano molte illiceità commesse dalle sette o da alcuni dei loro membri, in realtà forniscono solamente un resoconto incompleto dei loro molteplici pericoli.

Ovviamente non tutte le azioni biasimevoli commesse dalle sette vengono sottoposte a giudizio.

Infatti, i giudizi richiedono il sussistere di diverse condizioni spesso difficili da ottenere e che si possono in tal modo elencare: 1) che la persona che ha subito un danno ne sia cosciente; 2) il seguace prenda sufficiente distanza dalla setta, di solito mentre la sta lasciando e, soprattutto, ne prenda coscienza; 3) è necessario che la parte interessata decida di sporgere denuncia, anche se questo passo è assai lontano dall'essere automatico: molti, infatti, preferiscono girare completamente pagina su un periodo traumatico della loro vita; altri, invece, si affidano prontamente ad associazioni di difesa dei consumatori, ma non osano dare inizio a procedimenti per mancanza di fiducia o timore di rappresaglie.

In ogni caso la prova dell'illecito, così come la responsabilità della sua istigazione, è difficile da portare in causa, attesa l'originalità dei reati settari dove le vittime (visto il loro momentaneo assenso) sono spesso veri e propri attori; 4) è necessario che i fatti corrispondano ad una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge; il che, per esempio non è ovvio nei casi di manipolazione mentale; 5) infine, è necessario qualora si giunga a giudizio farlo rispettare, cosa che a volte incontra grandi difficoltà per la molteplicità dei mezzi che certi movimenti sono in grado di dispiegare (procedure dilazionatorie, pressioni di ogni tipo, auto dissolvimento o, molto semplicemente fuga all'estero).

³⁵ Del Re, 1982.

È ovvio quindi che i pericoli che certi movimenti settari rappresentano per l'individuo e per la società siano in realtà più numerosi, più diffusi e più gravi di quanto la sola lettura di sentenze di tribunali possa suggerire.

Pertanto i pericoli che il fenomeno settario presenta possono essere suddivisi in pericoli nei confronti del singolo individuo e pericoli nei confronti della società.

Per quanto concerne i primi troviamo sia la destabilizzazione mentale, intesa come il destabilizzare qualcuno allo scopo di assoggettarlo all'influenza di qualcun altro a mezzo di persuasione, manipolazione e/o mezzi materiali, pratica molto insidiosa perché è priva di basi scientifiche ed è esercitata con il consenso della vittima in modo progressivo, sia quei procedimenti che comprimono lo spirito critico con richieste di azioni ripetitive o preghiere in modo da ottenere la completa obbedienza; questi processi a volte possono portare i seguaci ad un avanzato stato di stanchezza patologica, oppure il ricorso a tecniche che si spingono fino all'ipnosi profonda o alla prescrizione di farmaci o alla somministrazione di droghe, permettendo alla setta di conseguire un autentico stupro psicologico.

Invece, per quanto concerne i secondi, vale a dire i pericoli per la comunità, possiamo ritrovare movimenti che raccomandano pratiche contrarie alla legge e alla morale pubblica, senza trascurare il fatto che molte organizzazioni arrecano disturbo alla legalità.

È ora necessario domandarsi se gli strumenti legali esistenti siano sufficienti per affrontare tale realtà.

La possibile risposta può essere quella basata su un'ampia prevenzione, su una migliore applicazione della legge e sulla modifica di alcuni punti del sistema legale, compresa la riformulazione del reato di plagio. Deve esserci il rispetto per l'ordine e la legalità in senso lato, nonché il rispetto per la libertà e i diritti del prossimo relativi alla elaborazione di dati-schedature, considerato che le sette, con l'espedito di indagini sondaggi o test, inviano a seguaci o non seguaci questionari contenenti richieste di informazioni relative ad identità, residenza e professione.

Inoltre, deve esserci il rispetto per il principio di laicità basato su un equilibrio tra libertà di coscienza e di associazione e rispetto per la legge, l'ordine, la tutela dei diritti e delle libertà del prossimo e la laicità della Repubblica che, pur consentendo l'espressione di tutte le credenze, deve considerare e contrastare seriamente i pericoli da esse derivanti.

Occorrono, inoltre, regolamenti che, garantendo la libertà di religione, rendano possibile reprimere i soprusi.

Se il movimento spirituale dispone dei mezzi legali per esistere e svilupparsi, la legge dovrebbe prevedere un significativo intervento che renda possibile sanzionare gli abusi perpetrati sotto la copertura dell'esercizio della libertà religiosa.

L'associazione, da parte sua, dovrebbe dichiarare alla prefettura della provincia, in cui ha registrato la sua sede legale menzionando il titolo e l'oggetto dell'associazione, l'indirizzo della sua impresa, il nome, la professione, la residenza e la nazionalità della persona che, a titolo non specificato, è incaricata della sua amministrazione o della sua direzione.

Inoltre, dovrebbero essere allegate le copie dello statuto e resa pubblica la costituzione dell'associazione entro un mese, con un'inserzione in un albo ufficiale contenente la data della registrazione, il titolo, l'oggetto dell'associazione e le indicazioni relative alla sede.

Infine le sette dovrebbero essere soggette a controlli fiscali che potrebbero essere già messi in atto e che stranamente non lo sono.

Se pertanto i movimenti spirituali beneficiano di numerose opzioni legali attraverso cui esprimersi, la legge deve rendere possibile la punibilità degli abusi.

Una prospettiva di diritto potrebbe essere, qualora l'associazione settaria non avesse un vero e proprio statuto, come ad esempio per l'associazione "Bestie di Satana", quella di introdurre nel titolo V del libro II del C.p., dedicato ai delitti contro l'ordine pubblico, un ulteriore articolo riguardante la fattispecie del reato di associazione di stampo settario, dopo i reati previsti all'art. 416 (associazione a delinquere) e all'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso).

Occorre quindi individuare da un lato una tutela penale che sia in grado di garantire la libertà di coloro i quali aderiscono alle associazioni "settarie" perché deboli psicologicamente e destinatari di pratiche manipolative particolarmente invasive.

Dall'altro, però, occorre chiarire come sia necessario incriminare solo i comportamenti realmente illeciti presenti nell'associazione o comunque dare vita ad una nuova fattispecie penale sulla falsariga dell'art. 416 bis C.p., diretta ad incriminare il fenomeno associativo di stampo settario, precisamente quei comportamenti finalizzati a commettere delitti e, quindi, addivenire alla formulazione di una fattispecie a dolo specifico.

La tutela quindi del plagiato non può che essere indiretta poiché l'incriminazione di comportamenti manipolativi sarà possibile in quanto siano accertati comportamenti finalizzati a commettere delitti, anche se questi non siano stati effettivamente compiuti.

È ovvio però come dal punto di vista del diritto positivo, mancando una fattispecie di tal fatta, la maggior parte delle organizzazioni settarie potranno essere chiamate a rispondere solo dei reati effettivamente commessi: estorsione ex art. 629 C.p., riduzione in schiavitù ex art. 600 C.p. ed infine, accanto a tanti altri, l'istigazione al suicidio ex art. 580 C.p.

La previsione, invece, di una fattispecie *ad hoc* modellata alla stregua di un reato di pericolo a dolo specifico, permetterà di anticipare la tutela penale e di evitare la perpetrazione di questi crimini.

In questo modo la manipolazione mentale, anche se non stigmatizzata direttamente, riceverà una contemplazione, seppure indiretta.

Da quanto esposto potrebbe risultare che il nostro legislatore non tuteli affatto all'interno dell'ordinamento il bene dell'integrità mentale. In realtà ciò non è veritiero, in quanto in alcune forme associative, come la riduzione in schiavitù, l'associazione terroristica e la criminalità organizzata, le quali tra l'altro trovano un riscontro oltre che nel mondo fenomenico anche in una fattispecie criminosa, sono riscontrabili, sia pure indirettamente, tecniche manipolative. Infatti, come si può ben notare dalla tabella riassuntiva di seguito formulata ed illustrativa dei singoli meccanismi della manipolazione mentale che intervengono nei fenomeni associativi, le tre tipologie di reati testé menzionati hanno in comune le fasi principali del processo manipolativo: il reclutamento, l'isolamento fisico (diminuzione del senso di realtà, *love bomb*), l'indottrinamento (messaggi subliminali, punizioni/premio) e il mantenimento (ricatto, senso di colpa), passaggi imprescindibili per accertare se un dato comportamento sia stato o meno manipolatorio.

A) Riduzione in schiavitù

<u>reclutamento</u>	Le donne destinate al mondo della prostituzione vengono reclutate da una figura particolare Madam o Maman loa “sacerdotessa” utilizzando termini mistici (spostamento dal territorio di origine per partecipare a dei pellegrinaggi), ma si tratta di un puro inganno.
<u>isolamento fisico</u> - diminuzione del senso di realtà; - <i>love bomb</i> ; - lascito finanziario	Le ragazze nigeriane destinate alla prostituzione vengono controllate minacciate con il rito “Woodu” utilizzato come strumento di ritorsione anche nei confronti della famiglia. La maggior parte delle ragazze reclutate non hanno documenti e il permesso di soggiorno, cosicché vengono destinate ad un isolamento. Vengono ricoperte di attenzione nel momento in cui arrivano al Paese di destinazione del loro presunto lavoro, spesso lo stesso sfruttatore diventa nel primo periodo il loro compagno. I guadagni delle ragazze sono destinati alla Madam.
<u>indottrinamento</u> - messaggi subliminali; - punizioni/premio	Durante la loro permanenza sul posto straniero alle ragazze vengono costantemente ricordate, anche se in modo indiretto, le promesse effettuate con il rito “Woodu”, infatti, qualora le stesse venissero meno alla parola data durante il rito cadrebbero presto vittima delle forze del male che potrebbero perfino provocare la morte o nel migliore dei casi la pazzia. Utilizzo di un linguaggio particolare in codice, appartenente all'organizzazione criminale.
<u>mantenimento</u> - Ricatto (senso di colpa)	Spesso le ragazze hanno un legame sentimentale con il proprio sfruttatore vissuto secondo la logica del totale asservimento della donna all'uomo.

B) Associazione terroristica

<u>reclutamento</u>	Giovani che vivono nella disperazione o che ritengono di subire frustrazioni sociali sono facilmente indotti a seguire un percorso di rivalutazione della propria identità da perdente attraverso gli atti terroristici.
<u>isolamento fisico</u>	Si concretizza nel distacco familiare.
<u>indottrinamento</u>	I professionisti del fondamentalismo utilizzano il “ <i>brainwashing</i> ” attraverso la visione in videocassette che riproducono immagini dei crimini sui bambini, sulle donne della loro popolazione; oppure la tecnica si basa su una distorsione della realtà soggettiva che riconduce ogni singolo a riflettere sul problema della vita quotidiana, come ad esempio il trovare lavoro.
<u>mantenimento</u>	La promessa del paradiso delle 72 vergini e dei vantaggi di andare in paradiso come martiri.

C) Criminalità organizzata

<u>reclutamento</u>	Avviene tra i giovani o appartenenti già a famiglie componenti della criminalità organizzata oppure tra coloro che “aspirano” al potere.
<u>isolamento fisico</u>	La nuova famiglia è costituita dai componenti dell'organizzazione mafiosa cosicché il modo di atteggiarsi e di comportarsi diventa quello utilizzato dal clan.
<u>indottrinamento</u>	È graduale, seconda la gerarchia dell'organizzazione. Il potere e la ricchezza diventano il fulcro centrale dell'esistenza dei “picchiotti”. La partecipazione all'interno dell'organizzazione è ricoperta da un sfondo mistico, basti pensare al rito del battesimo e del giuramento. Utilizzo di un linguaggio particolare che anima sempre di più la convinzione da parte degli affiliati di appartenere ad una realtà giusta.
<u>mantenimento</u>	Gli affiliati sono consapevoli del fatto che nell'agire con l'organizzazione hanno potere e sono “qualcuno”; diventano assetati dalla voglia di potere e di realizzarsi come veri e propri uomini d'onore.

D) Culti distruttivi

<u>reclutamento</u>	Utilizzo di questionari, test di personalità e tecniche di vendita come primo momento di avvicinamento, facendo leva sulla curiosità individuale ed il desiderio di apprendere di se stessi qualcosa in più, o con le tecniche di vendita (libri conferenze). La maggior parte delle persone reclutate attraversano momenti di sfiducia nella propria vita dovuti o a depressione oppure ad un forte stress per un licenziamento o una relazione interrotta.
<u>isolamento fisico</u>	Diminuzione del senso di realtà e aumento delle occupazioni da affidare agli adepti, nonché isolamento dalla vita affettiva grazie alla “ <i>love bomb</i> ”. Vengono “somministrate da parte dei più anziani lunghe attività di ascolto quotidiano delle problematiche più profonde del nuovo adepto facendo sì che il suo ruolo diventi insostituibile ed unica fonte affettiva. Diminuzione della <i>privacy</i> . Utilizzo di unico linguaggio. Isolamento finanziario. Fra i diversi adepti vige una forte coesione interna e viene utilizzata spesso la metafora della famiglia con l'uso di appellativi come “fratello” o “sorella”.
<u>indottrinamento</u>	Proprio del culto, rigetto della società. Premi e punizioni, nonché messaggi subliminali.
<u>mantenimento</u>	Senso di colpa; ricatto morale; prospettive. Utilizzo delle “cantinenie”.

4. Legislazione europea e vari Paesi a confronto

L'attenzione al fenomeno dei nuovi movimenti religiosi e delle sette si sta diffondendo anche a livello internazionale al punto da aver fatto notizia da prima pagina, tanto che i vari Paesi europei sono stati chiamati a confrontarsi con una nuova realtà che sembra turbare la società.

Infatti, il 5 febbraio 1992 il Consiglio d'Europa adottava la Raccomandazione n. 1178 su “Sette e Nuovi Movimenti religiosi”. La proposta era stata avanzata da alcuni membri ed aveva come obiettivo quello di emanare una legislazione che richiedesse la registrazione di tutte le sette e movimenti religiosi, ma la valutazione finale di tale documento considerava inopportuno il ricorso ad una legislazione ulteriore in questo campo, ritenendo imprescindibili i principi di libertà di coscienza e di religione garantiti dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Al contrario, si auspica un'azione informativa, anche di tipo educativo, sulle maggiori religioni e sull'attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi.

Il rapporto si basa sulle relazioni di Francis Messner, docente universitario al CNRS in Francia, e di Alan Tyrrel, assistente della Regina al Gray's Inn and Hancox e avvocato del Inner Temple a Londra, e sulle risposte a un questionario inviato a tutte le delegazioni europee sulla situazione della giurisprudenza sulle sette negli Stati membri e sui casi legali che esse hanno sollevato.

Le risposte delle delegazioni tracciano un quadro abbastanza uniforme sul rapporto Stato/sette, che evidenzia come non esistano restrizioni speciali alle attività di queste; infatti, la stessa giurisprudenza in materia riguarda, per la maggior parte, il tema della libertà religiosa in rapporto al proselitismo o l'accusa di diffamazione delle sette in rapporto alla pubblicazione di informazioni sulle loro attività.

La Raccomandazione si attesta più su una presa di coscienza della diffusione del fenomeno che sulla opportunità di una sua nuova regolamentazione, anche alla luce dei principi di libertà di coscienza e di religione.

Il rapporto del 22 giugno 1999, adottato nuovamente dal Consiglio d'Europa, ha ribadito la validità della Raccomandazione n.1178³⁶, suggerendo alle autorità statali di utilizzare la dicitura “nuovi movimenti religiosi” al posto di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica”, onde evitare di discriminare gruppi con dottrine strane, ma innocue; includere nei gruppi pericolosi organizzazioni perfettamente inserite nelle religioni maggioritarie; distinguere in modo arbitrario e discutibile le sette dalle religioni.

In particolare il proselitismo scorretto dovrebbe essere proibito in tutti quei casi in cui prende la forma di attività che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la Chiesa, o esercita pressione impropria su persone in stato di disagio o necessità e a volte implica addirittura l'uso della violenza e del lavaggio del cervello.

Il Rapporto si conclude con alcune raccomandazioni, suggerendo un atteggiamento delle autorità statali da un lato di tolleranza e dall'altro di vigilanza attraverso un'opera di prevenzione, ossia attraverso la diffusione di informazioni e una accurata educazione indirizzata agli adolescenti, inserendo nei *curriculum* scolastici informazioni sulla storia delle scuole importanti di pensiero, con particolare riguardo alla neutralità dello Stato.

Si raccomanda, poi un maggior controllo sulle condizioni di vita e sulla scolarità dei bambini che vivono in comunità e sull'intervento dei servizi di assistenza sociale nel caso non si adempia all'obbligo di frequentazione scolastica.

³⁶ Cfr. *I pronunciamenti del Consiglio d'Europa in materia di nuova religiosità*, in www.xenu.com.

Infine, un accento è posto sul possibile abuso della professione medica e sulle conseguenze legali dell'indottrinamento dei membri della setta, spesso chiamata "manipolazione mentale".

Questa ondata di misticismo post-moderno ha trovato come contraltare rapporti e *dossier* ufficiali altalenanti, dal repressivo al tollerante, in tutti i Paesi d'Europa, raggruppabili però all'interno di due tipologie caratterizzate da modalità distinte di approccio al problema.

Una prima tipologia, rilevabile in Francia, Belgio ed Austria, dà voce soprattutto alle organizzazioni anti-setta più che agli specialisti, prendendo posizioni dure e generalizzando anche su argomenti delicatissimi come il concetto di manipolazione mentale.

La seconda tipologia è riscontrabile in Germania, Italia, Svizzera e soprattutto in Svezia. Emerge un atteggiamento più maturo: si prende atto della difficoltà di dare definizioni di setta e religione, si utilizza una pluralità di fonti, non lasciando quindi il monopolio alle organizzazioni anti-setta e, cosa peculiare, si incentivano ulteriori ricerche e studi sul problema.

Stesso orientamento ha avuto anche il Consiglio d'Europa che si è occupato dell'argomento in due Risoluzioni nel 1992 e nel 1996, suggerendo di prevedere un'informazione maggiore e favorendo l'integrazione, ma anche l'esigenza di non concedere automaticamente lo *status* di confessione religiosa.

Certamente il riconoscimento va concesso solo dopo un vaglio attento e scrupoloso, cosa che comunque non tutti i gruppi satanici potrebbero desiderare; ciò porterebbe tali sette alla luce del sole sottoponendole al controllo delle forze dell'ordine e dell'opinione pubblica e ponendo il cittadino al riparo da ogni abuso e illegalità, che invece, volente o nolente, subisce in questa situazione attuale nella quale il c.d. "sommerso"³⁷ ha quanto mai dimensioni rilevanti e dannose.

Bisogna ormai superare il riflesso abituale che consiste nel considerare la giustizia come monopolio delle sovranità nazionali. Questa necessità è evidente in campo penale, dove la criminalità ignora più spesso le frontiere e richiede un'organizzazione a livello europeo della polizia e della giustizia, unica garanzia per una lotta efficace contro di essa³⁸.

Ebbene, un altro documento di peculiare importanza su tale tematica è dato dalla Riunione degli Avvocati Europei svoltasi il 9 giugno 2001 organizzata dalla FECRIS, allo scopo di confrontare le reciproche esperienze in materia di sette e di comportamenti di quest'ultime.

In tale riunione si è dimostrato che una delle principali metodologie per lottare contro le sette consiste innanzitutto nel confronto tra i diversi ordinamenti giudiziari europei, che in materia di sette devono basarsi su una cultura giudiziaria comune, in grado di superare anche le eventuali differenze.

Sul piano penale, il Consiglio d'Europa è deciso a rafforzare la lotta contro le forme più gravi di criminalità organizzata e transnazionale che comprendono, purtroppo, il fenomeno delle sette.

Infatti la Svezia dispone già di un testo in materia che risale agli anni Settanta e che nella pratica non funziona; esso non è stato mai applicato e prevede soltanto il prestito di denaro eccessivo e l'usura, ma non la manipolazione mentale.

Si tratta di un testo di ampia portata che sanziona coloro che sfruttano la posizione vulnerabile di una vittima per trarne vantaggi illeciti. La sanzione è comminata dalla giurisdizione civile o penale e produce la nullità dell'accordo.

³⁷ Cfr. *Confessioni religiose e sette sataniche profili di tutela dell'ordine pubblico*, in www.overlex.it.

³⁸ Cfr. *Riunione del Consiglio D'Europa a Tampere il 16 ottobre 1999*; obiettivi fondamentali per la costruzione di uno spazio di giustizia libertà e sicurezza sono: il riconoscimento reciproco delle sentenze civili, penali e commerciali mediante un titolo comune di giustizia; la lotta contro la criminalità organizzata transazionale; il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante la creazione di Eurojust e la rete di magistrati. Cfr. www.xenu.com.

La Germania non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche e segnala un'assenza di strumenti giudiziari. La prova della circonvenzione spetta agli avvocati e ai magistrati, dunque il problema delle sette deve essere affrontato sulla base delle trasgressioni da esse provocate e non della loro dottrina.

In Spagna, invece, esiste il delitto di lesione e il Codice penale è sufficiente e potrebbe risolvere molti problemi, a condizione che i testi siano effettivamente applicati.

Attualmente si assiste ad un ampliamento della nozione di lesione nel quale è possibile ricondurre il concetto di danni psichici, a differenza del passato in cui bisognava riferirsi esclusivamente ai danni fisici.

In Gran Bretagna esiste la fattispecie di “*undue influence*”, che consiste nel forzare una persona a commettere un atto che non avrebbe commesso in situazione normale. Non si tratta soltanto di un atto di violenza, ma è applicabile anche in materia di testamento. Tale dottrina è tuttavia scarsamente applicata e si rileva di conseguenza inefficace.

Un testamento diventa operante al decesso della vittima, rendendo difficile la constatazione della *undue influence*. Dunque alcuni Paesi hanno difficoltà a prevedere una fattispecie criminosa astratta riguardante la nozione della manipolazione mentale, a differenza della Francia che ha emanato la Legge “About-Picard”, volta a rafforzare la prevenzione e la repressione dei comportamenti delle sette contrari ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, ponendo l'accento su una disposizione fondamentale in diritto penale, vale a dire il reato di circonvenzione d'incapace, allo scopo di poter reprimere le sette in quanto tali, allorquando esse rappresentino un reale pericolo per gli individui.

La nuova definizione, che si ispira al reato di manipolazione mentale, consentirà di condannare il fatto di abusare in modo fraudolento della situazione di ignoranza o di fragilità di una persona in condizioni di assoggettamento psicologico o fisico risultante dall'esercizio di pressioni gravi o reiterate o di tecniche idonee ad alterarne le capacità di giudizio, in modo da condurre tale persona ad un'azione o ad un'astensione che le sono gravemente pregiudizievoli.

La definizione adottata della circonvenzione di incapace permetterà quindi alle autorità giudiziarie di intervenire prima che vengano commesse infrazioni, le cui conseguenze potrebbero essere anche molto più gravi; è da osservare inoltre che il testo riguarda tutti e non soltanto le persone “incapaci”.

Esiste comunque una distinzione da operare tra la manipolazione mentale, ove un individuo aderisce ad una setta e perde la percezione della realtà e l'assoggettamento che implica, invece, una nozione più completa, poiché l'individuo viene rinchiuso nella setta e subisce pressioni che gli impediscono di uscirne.

Non si tratta comunque di una legge precipuamente destinata alle sette, ma piuttosto ai comportamenti settari e a tutti i comportamenti ad esse inerenti.

La difficoltà essenziale del testo risiede nella necessità di fornire la prova dei sei elementi costitutivi del reato, che possono tuttavia essere dimostrati con qualunque mezzo: testimonianze e perizie, abuso di potere fraudolento, situazione di ignoranza o di assoggettamento, pressioni gravi o reiterate e alterazione delle capacità di giudizio. Il testo prevede elementi di valutazione e obiettivi che vengono riconosciuti dal giudice che non dovrà quindi riferirsi esclusivamente alle indagini dei periti.

Da tutto ciò si evince l'esigenza da parte di ciascuno Stato di dare una risposta adeguata ad un fenomeno sempre più crescente; questo a mio avviso potrà avvenire soltanto con un adeguato confronto legislativo in modo tale da elaborare una legge sovranazionale con effetti vincolanti in ciascun Stato.

5. Tutelare le vittime: le varie prospettive di aiuto

Nei paragrafi precedenti abbiamo spesso parlato dell'esigenza di tutelare le vittime. Si è anche evidenziato come diversi strumenti di protezione siano stati elaborati sul piano giuridico nazionale ed internazionale, al fine di dar vita ad un vero e proprio Statuto protettivo della vittima.

Occorre ora chiedersi se il nostro ordinamento processuale penalistico, e non solo, offra una effettiva tutela alla vittima, soprattutto quando questo *status* si manifesta nel momento in cui un soggetto lascia una associazione “settaria” alla quale originariamente ha aderito.

Infatti, tale soggetto il più delle volte versa in una situazione di debolezza psicologica in quanto ha subito abusi, violazioni del proprio “io”, danni patrimoniali; ma in tale situazione versa non soltanto l'ex adepto, bensì anche i propri famigliari, allorquando il proprio caro per uscire dalla setta abbia sacrificato la propria vita.

È ovvio che la vittima al momento del suo distacco dalla setta è sfiduciata, crede di non aver alcuna possibilità di denunciare alle autorità giudiziarie i reati subiti, che il più delle volte costituiscono scopo ultroneo rispetto alla finalità propria dell'associazione.

E dunque, come aiutare la vittima, che è riuscita a rompere il proprio silenzio, a denunciare il “perquisitore” della sua mente? Come evitare che al momento della deposizione testimoniale la vittima venga influenzata dagli occhi del suo carnefice?

È necessario non dimenticare che nell'interrogare il testimone-vittima e spesso nello strappargli risposte che costui non vorrebbe dare, il giudice e i difensori devono penetrare proprio nella sua intimità e mostrare in tal guisa una profonda umanità che è assai spesso sconosciuta nelle aule giudiziarie. È naturale che il testimone, il più delle volte disavvezzo a confrontarsi con il sistema “giustizia”, versi in una situazione di debolezza psicologica.

Può accadere di avere la sensazione che talvolta il giudice trascuri il fatto che il testimone sia una persona fisica, forse perché preso dal desiderio di conoscere il fatto accaduto ed avere più chiarezza sulle modalità della commissione dell'evento anti-giuridico.

Il processo penale per antonomasia comporta un dialogo tra le parti, tra il Giudice, il Pubblico Ministero e il difensore dell'imputato, ma anche tra il Giudice e i terzi, tra i quali in prima linea sono da menzionare i testimoni.

Quest'ultimi spesso soffrono nel raccontare, sia se spettatori di un fatto, sia soprattutto se soggetti passivi del reato; la personalità viene messa a dura prova nel corso del processo, quantunque sia evidente che egli in quanto uomo necessita di protezione.

Ebbene, a fronte dell'esigenza di arginare la possibilità che il testimone subisca minacce o intimidazioni connesse al suo impegno processuale, sono stati elaborati strumenti di tutela, cercando di rispettare sia i principi garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (art. 111 Cost.), sia dalla CEDU (art.6 CEDU), che costituiscono, senza ombra di dubbio, “le stelle polari” nell'evoluzione giurisprudenziale.

Certamente sono molti i mezzi normativi di tutela del testimone nel nostro ordinamento sia di carattere processuale (incidente probatorio art. 392 C.p.p., esame a distanza) sia di carattere extra-processuale (cambiamento delle generalità del testimone, programmi di protezione).

Tali strumenti di protezione il più delle volte afferiscono alla tutela dell'incolumità fisica del testimone e solo parzialmente si incentrano sulla previsione di misure idonee a proteggere la sfera psicologica del testimone vittima al momento della deposizione.

Quest'ultimo aspetto protettivo viene attuato soprattutto nei confronti dei minori al momento della loro deposizione su fatti di reato particolarmente invasivi della sfera personale. Il problema è quello di stabilire se strumenti di tal genere possano trovare effettiva attualizzazione senza per questo ledere o compromettere i diritti di difesa dell'imputato.

L'esigenza di prevedere strumenti di protezione delle vittime è particolarmente sentita nei confronti di coloro che hanno fatto parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso nonché di coloro che, in conseguenza di attività manipolative, entrano a far parte di associazioni "settarie", decidendo successivamente di dismettere la qualifica di adepto.

Tali soggetti, definiti dalla maggior parte dei giuristi «testimoni deboli»³⁹, versano spesso in una situazione di debolezza psicologica. Questa si manifesta principalmente attraverso la perdita del senso del proprio valore, vergogna, paura, dolore, timore, sensazione di non avere altra scelta, che spesso diventano componenti di una condizione che, nei casi più gravi, può raggiungere il livello del Post-Traumatic-Stress-Disorde (PTSD)⁴⁰, tipica conseguenza patologica dell'assoggettamento a violenza sistematica; comunque, queste sensazioni sono indici ulteriori di una condizione di grave turbamento psico-fisico e insieme la risposta emotiva a una grave offesa alla propria dignità personale.

È ovvio ed è giusto ribadirlo che nel nostro ordinamento sono stati previsti degli strumenti (Legge n.45/2001 al capo II-bis "Protezione dei testimoni") grazie ai quali i soggetti "deboli" possono essere sottoposti ad un programma di tutela che, tuttavia, è carente nel descrivere le modalità di svolgimento dell'escussione dibattimentale di tali persone che, per le violenze subite e le sofferenze vissute, non potranno mai essere equiparate al testimone ordinario.

Per salvaguardare l'integrità psico-fisica del testimone vittima sarebbe necessario celebrare i processi creando, all'interno dei Tribunali e delle Corti d'assise, dei nuclei di assistenza *ad hoc* con personale specializzato: avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali e parte del corpo di polizia (con particolari competenze conoscitive del reato oggetto del processo), sotto il coordinamento di un Giudice e un Cancelliere, in collegamento esterno con associazioni *no profit* formate anche da volontari che operano sul campo territoriale, garantendo in tal modo una tutela sia *ex ante* (attraverso la prevenzione nelle scuole, nelle famiglie dell'informazione) sia successiva alla commissione del fatto-reato.

Il ruolo di questi organismi sarà quello di porre la vittima sotto la protezione primaria, di organizzazioni nazionali ed internazionali non governative; cosicché si formerà una vasta rete di lavoro unitario ad ampio raggio non soltanto per far fronte alla tutela della vittima che ha subito un danno di qualsiasi natura, patrimoniale o psichico, ma anche quello di reprimere reati che spesso, pur se commessi nel territorio italiano, celano contatti con la criminalità transnazionale.

Il passo successivo da attuare sarebbe quello di creare un ambiente favorevole e sereno al momento della deposizione delle vittime-testimoni all'interno dell'aula di giustizia, evitando che tali soggetti possano subire una seconda vittimizzazione ed essere intimoriti dallo sguardo del loro "carnefice" psico-fisico, tenendo pur sempre conto del principio del giusto processo nella misura in cui «[...] ogni

³⁹ De Cataldo Neuburger, 2006.

⁴⁰ Cfr. American Psychiatric Association, DSM-IV- TR (4TH edition), 2000. Nella fenomenologia del PTSD è centrale la nozione di trauma. La differenza fra il trauma e altri fattori di stress è che la capacità di adattamento del soggetto che subisce lo stress con molta probabilità sarà soverchiata. Sul tema cfr. anche *UN-Handbook on Justice for Victims. On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, New York, 1999.

accusato ha il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico[...]»⁴¹.

Dunque, i testimoni-vittime dovrebbero far ingresso, all'interno dell'aula di giustizia, attraverso un percorso guidato di paraventi, che poi verranno rimossi una volta terminata la *cross-examination*; lo schermo protettivo accompagnerà tutta l'assunzione della prova in modo che la vittima possa raccontare la vicenda senza subire la pressione psicologica che potrebbe derivare persino dallo sguardo dell'imputato.

Il paravento a protezione del testimone, che ha un'importanza efficace ed efficiente, dovrà però essere posizionato in modo tale che lo stesso possa essere visto direttamente dal Giudicante, dal Pubblico Ministero e dai vari difensori, ma non dall'imputato il quale, invece, potrà vedere l'immagine del testimone diffusa attraverso un video a circuito chiuso⁴².

Il testimone, che sarà ascoltato con questa modalità protettiva, dovrà esprimere un preciso consenso; in caso contrario verrà ascoltato secondo le consuete regole processuali; ciò per garantire il suo diritto all'autodeterminazione.

Con questa metodologia il principio del contraddittorio e il diritto di difesa saranno rispettati nella misura in cui il difensore dell'imputato possa vedere fisicamente il testimone.

È ovvio che tale modalità di svolgimento, a differenza di quanto accade con l'utilizzo di sistemi audiovisivi per l'esame a distanza, permetterà anche alla giuria popolare, nel caso di processi in Corte d'assise, di saggiare le reazioni del testimone presente in aula.

E qualora si dovesse procedere allo svolgimento della ricognizione, anch'essa potrebbe richiedere l'utilizzo del sistema video; l'imputato dichiarerà le proprie generalità al microfono e il testimone, vedendolo dal sistema video a circuito chiuso, potrà, semmai, riconoscerlo.

Per far sì che tutto questo possa attuarsi è necessario senz'altro trovare una giusta collocazione normativa, eventualmente effettuando anche una previsione aggiuntiva all'art. 498 comma 4ter C.p.p. "Esame diretto e controesame dei testimoni".

In tal guisa, si potrebbe prevedere la possibilità di disciplinare particolari testimonianze effettuate da soggetti vulnerabili, senza però indicare le tipologie di reati, a differenza di quanto previsto dall'art. 498 comma 4° ter C.p.p. come modalità rafforzativa per l'assunzione della prova stessa e per verificare l'attendibilità del testimone anche attraverso il linguaggio non verbale (gestualità, movimento corporeo).

Anche se l'utilizzo di questi mezzi tecnologici, come l'uso del mezzo televisivo a circuito chiuso poc'anzi descritto, potrebbero sembrare in contrasto con il principio dell'assunzione della prova e con il diritto dell'imputato a confrontarsi con il proprio accusatore, non bisogna dimenticare che tale *impasse* è stato già superato dal sistema giurisprudenziale dei Paesi del Common Law ove sono stati cristallizzati tali strumenti nel Criminal Justice Act del 1988 con riferimento ai processi per abuso sessuale nei confronti dei minori.

⁴¹ De Salvia, "La Convenzione europea dei diritti dell'uomo", art. 6 CEDU, 1999.

⁴² Tale metodo è stato utilizzato nella Corte d'assise di Perugia nell'anno 2004, su consiglio della sottoscritta, all'epoca del processo laureanda in Giurisprudenza all'Università di Urbino "Carlo Bo" in quanto presentava come lavoro finale del percorso universitario una tesi sperimentale dal titolo *Aspetti di tutela del testimone nel contesto internazionale e nel diritto interno* (Urbino, 21/10/2004) - lavoro presentato in qualità di relatrice nel mese di Ottobre nell'anno 2006 al I Corso Residenziale di Formazione e Aggiornamento Professionale in Scienze Criminologico-Forensi, organizzato dall'I.M.E.S.F. (Istituto Meridionale Scienze Forensi), in Scanno (AQ).

La stessa Corte inglese ha evidenziato che nei processi ad alta tensione psicologica e sociale le dichiarazioni rese dal testimone con tali metodi risultano più accurate e complete rispetto a quelle rese davanti all'imputato, la cui presenza potrebbe essere di ostacolo alla sincerità delle risposte.


Dunque, è possibile ritenere che l'uso processuale dei collegamenti a distanza sia compatibile con i valori fondamentali del processo penale di stampo accusatorio, in quanto la partecipazione al processo può dirsi rispettata quando si realizzi la concreta possibilità di esercitare i diritti difensivi del contraddittorio con l'accusa.

In questo caso il confronto con il proprio accusatore permane anche se non avviene fisicamente, ma attraverso uno schermo televisivo⁴³.


DE IURE CONDENDO:

AULA DI GIUSTIZIA DURANTE LA DEPOSIZIONE TESTIMONIALE DELLA VITTIMA


(Fig. a)



(Fig. b)



(Fig. c)



6. La giustizia riparativa come successiva forma di tutela: ex adepti e autori del reato a confronto

Un'altra possibile soluzione di tutela, non solo però questa volta nei confronti della vittima manipolata ma anche nei confronti del *leader* della setta, qualora sia imputato perché a suo carico vi è un procedimento penale, potrebbe essere appunto l'utilizzo dello strumento della giustizia riparativa.

Analizzando una delle forme di tutela successiva alla commissione del reato ci si avvicina a quello che rappresenta il luogo forse più interessante e ricco di prospettive dell'attuale tematica della vittima. È il problema delle alternative possibili, della verifica degli spazi concessi per la configurazione di nuovi strumenti o, forse, per la creazione embrionale di un nuovo modello di giustizia penale.

Il riferimento è all'introduzione dell'istituto della mediazione, da un lato, e alla riconfigurazione del risarcimento e della riparazione, dall'altro.

Molti testi internazionali sollecitano esplicitamente gli Stati a sperimentare strategie di questo tipo. Basti citare la Risoluzione ONU⁴⁴ che fa riferimento alla "restituzione" (consistente nella restituzione dei beni, nel pagamento dei danni o delle perdite sofferte, nel rimborso delle spese cui il soggetto è

⁴³ Curtotti Nappi, 1999.

⁴⁴ Cfr. *La risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia* – Assemblea Generale delle Nazioni Unite - n.55/59 del 04/12/2000 che recepisce i contenuti della Dichiarazione di Vienna. Gli Stati membri prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali sulla prevenzione e riabilitazione quali strategie di effettivo controllo della criminalità e un'adeguata politica criminale che rappresenta un fattore importante nella promozione dello sviluppo socio-economico e della sicurezza dei cittadini. Si afferma così l'importanza della tematica della giustizia riparativa che tende a ridurre la criminalità, cfr. www.giustizia.it.

andato incontro in seguito alla vittimizzazione, nella fruizione di servizi e nella reintegrazione dei diritti), invitando gli Stati a configurarla come un obbligo per il colpevole e a riconoscerla come un'opzione possibile per definire il processo penale, accanto ad altre sanzioni criminali.

Dunque l'idea è quella di lasciare sempre aperta, a partire dal momento della denuncia del fatto alla polizia e per tutta la durata del processo, la via per un accordo tra vittima ed autore del reato favorendo l'incontro tra le parti e la ricomposizione privata del conflitto.

Bisogna però spiegare, per carpire meglio questa nuova tutela, il significato della giustizia riparativa, partendo dal fatto che essa rappresenta il *genus* della mediazione.

La giustizia riparativa elabora una risposta al crimine invece di mirare alla retribuzione per il male compiuto (facendo riferimento a categorie giuridiche storicamente ancorate all'elaborazione di un codice di leggi scritte che costituiscono per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro); e/o alla riabilitazione del reo (la quale sposta il fulcro di interesse dal delitto al delinquente, affidando alla giustizia penale il ruolo di individuare gli strumenti di conoscenza del reo per trovare mezzi scientifici in grado di arginare la recidiva. La sanzione conseguente non può consistere in una semplice retribuzione, ma deve essere un mezzo giuridico di difesa contro il delinquente che non è punito ma riadattato se possibile alla vita sociale. Si promuove in tal modo la riparazione del danno causato dal reato e la riconciliazione tra vittima e reo).

Lo Stato viene ad assumere un ruolo di vittima secondario, che entra in causa solo nel momento in cui siano stati lesi i suoi interessi.

L'autore del reato non è più soggetto attivo a cui è demandato il compito di rimediare agli errori fatti e ai danni procurati con la sua condotta criminosa.

A livello di esecuzione, la riparazione è applicabile in diverse forme comprensive della restituzione in forma specifica del risarcimento del danno, delle prestazioni in favore della vittima e del lavoro di interesse generale.

Questo modello si avvale di due strumenti: da un lato, la mediazione che consente la contestualizzazione della riparazione nell'ambito del rapporto tra le parti, e dall'altro la retribuzione che può essere il seguito o esistere in assenza della mediazione.

Essa può essere di quattro tipologie: monetaria alla vittima del reato; sotto forma di servizio da svolgere per la vittima; monetaria alla comunità; ed infine in forma di un servizio utile per la comunità da prestare gratuitamente.

Problema tutt'ora aperto è se per giustizia riparativa debba intendersi una vera e propria modalità, alternativa, con un maggior coinvolgimento della parte lesa e della società, ma comunque compatibile con i modelli ormai acquisiti di giustizia che non escludono l'obiettivo finale della riabilitazione del reo. Dunque, l'obiettivo primario della riparazione è quindi non confinare ad un ruolo marginale l'oggetto reale o simbolico dell'offesa, sia esso persona fisica, collettività, istituzioni o valori ideologici dell'ordinamento, bensì quello di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettiva.

Strumento principale di confronto è appunto la mediazione, procedura questa che parte, quindi, sempre da un conflitto, da una contesa, da una contrapposizione e che si propone di realizzare il passaggio dal piano conflittuale a quello consensuale essendo naturalmente orientata verso il duplice obiettivo di costruire la risposta alle richieste di giustizia del singolo individuo e della società collettiva e di riaffermare il principio del rispetto delle norme la cui violazione deve comunque registrare un intervento dello Stato.

Al centro dell'interesse vi sono innanzitutto i problemi e i punti di vista dei soggetti partecipanti all'evento.

Teoricamente consiste nel coinvolgimento di una terza persona neutrale il cui intervento è volto a facilitare il confronto e la discussione tra vittima e reo in vista di una soluzione ai problemi che sorgono dalla commissione del reato.

La mediazione introduce una modificazione importante nel processo penale, restituendo alle parti il potere di discutere del fatto e delle conseguenze e di trovare delle forme di riparazione adeguate.

Due sono gli effetti auspicabili: 1) responsabilizzazione dell'autore del reato che si viene a trovare di fronte alla persona reale a cui ha portato un danno e che può prendere coscienza delle conseguenze concrete del proprio gesto, anche se tale fase è sempre molto complessa in quanto il soggetto attivo diretto che ha subito una violenza psicologica ha il timore di essere di nuovo manipolato mentalmente, mentre invece, potrebbe risultare una buona soluzione qualora fosse un familiare della vittima a trovarsi innanzi al soggetto autore del reato; 2) la soddisfazione della vittima che spesso sente la necessità di trovarsi di fronte all'autore del reato per capire le ragioni del suo gesto, per avere un risarcimento del danno conseguente al reato o semplicemente per esprimere la propria sofferenza direttamente a chi l'ha causata: «...neanche Satana vi perdonerà per quello che avete fatto... per quale motivo...»⁴⁵.

Diverse ricerche empiriche in tale ambito hanno dimostrato come la mediazione sia strumento efficace per la riduzione della recidiva ossia della commissione di reati dello stesso tipo da parte del medesimo soggetto, questo però è stato fatto soprattutto per reati come la rapina, mai per reati efferati.

La sperimentazione ha mostrato le *chances* di riuscita di questo genere di approccio che, sul fronte della vittima, sembrano fondarsi su alcune esigenze connaturate allo stato della vittimizzazione primaria: il bisogno di ascolto; la necessità di esternare la propria sofferenza; il riconoscimento sociale del torto subito. Si tratta di dati che sembrano rivestire un valore persino maggiore rispetto all'accordo economico che pur solitamente conclude positivamente la mediazione sul fronte dell'autore.

La mediazione sembra aprire spazi al bisogno di riparazione del reo, al riconoscimento della sofferenza arrecata, alla apertura alle vittime, che potrebbe, a parere di molti, rappresentare un momento molto significativo anche in chiave risocializzante.

È ovvio che la scelta di una giustizia riparativa inciderebbe innegabilmente sul nuovo paradigma dell'amministrazione della giustizia penale. La giustizia riparativa deve essere comunque considerata una misura dinamica di contrasto alla criminalità che rispetta la dignità di ciascuno e l'eguaglianza di tutti, favorendo la comprensione e contribuendo all'armonia sociale essendo tesa alla «guarigione»⁴⁶ delle vittime, dei rei e della comunità.

Non va trascurata l'affermazione che riguarda il fatto che gli interventi di giustizia riparativa danno la possibilità alle vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, e permettere altresì ai delinquenti di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche la comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità.

⁴⁵ Parole pronunciate dal Sig. Tollis, padre della vittima sedicenne Fabio Tollis, ucciso il 17 Gennaio 1998, nell'istituto carcerario di IVREA durante l'incontro con uno degli autori materiali appartenente alla setta "Bestie di Satana". Cfr. Volpe, in www.foxcrime.it.

⁴⁶ Cfr., *La giustizia riparativa e la mediazione penale*, in www.ristretti.it.

La stessa risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n.15/2002) è estremamente chiara e precisa nel riferirsi, in particolar modo, ai programmi di giustizia riparativa, a tutte le iniziative che i vari Paesi, a seconda del loro sistema penale, pongono in essere nei vari stadi del procedimento o nell'esecuzione delle pene, sottolineando l'importanza del libero consenso delle varie parti dell'offerta riparatoria che deve essere loro proposta in maniera chiara e senza costrizioni, soprattutto rispetto ad eventuali conseguenze negative o sanzioni giudiziarie⁴⁷.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AIMONETTO, M.G., "Parte civile e persona offesa dal reato nella disciplina della testimonianza", in Riv.it.dir.proc.pen, 1978, 1, pp. 576 ss..
- ALESSANDRONI, F., "Video testimonianza ed esigenze del contraddittorio e diritto di difesa", Torino, in Dif. Pen, 1994, pp. 102 ss..
- ALIBRANDI, A., "Osservazioni sul delitto di plagio", in Riv. Pen., 1974.
- AMODIO, E., "Libero convincimento e tassatività dei diritti di prova: un approccio comparativo", in Riv.it.dir.proc.pen, 1999, pp. 6 ss..
- ARNOLD, B., "Psychology of legal evidence", 1906, p. 105.
- BARRESI, F., "Sette religiose criminali", Roma: EDUP, 2004.
- BAILEY, F.L., ROTHDLATT, H.B., "Cross-examination", in Criminal Trials, 1978, p. 215.
- BENASSI, P., "Alcune note in tema di plagio", in Indice pen., 1970.
- BOSCHETTI, C., "Il libro nero delle Sette in Italia", Roma: Newton Compton Editori, 2007.
- BURZIO, M., "Vodoun Riti e misteri d'Africa", Milano: Rusconi, 1998.
- CAPPUCCIO, D., "La vittima del reato", in Dir & Formazione, anno 3, 2003, p. 925.
- CASARRUBEA, G., BLANDANO, P., "L'Educazione mafiosa", Palermo: Sellerino, 1991.
- CASSANO, M., "Problemi e prospettive della nuova disciplina sull'assunzione della prova a distanza", in AA.VV., Padova: CEDAM, 1998.
- CHIARLONI, S., "Per la chiarezza di idee in tema di analisi comparata della prova per testimoni", Scintillae Iuris, studi in memoria di G. Gorla, pp. 2587 ss..
- CHIAVARIO, M., "L'impatto delle nuove tecnologie tra diritti umani e interessi sociali", in D.d.p., 1996, pp. 139 ss..
- "Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale", Milano: Giuffrè, 1969.
- CHIAVARIO, M. (a cura di), "Procedure penali d'Europa", Padova: Cedam, 2001.
- CONTINI, C., "I sistemi audiovisivi in videotecnologie e processo penale", a cura dell'Ist. Ricerca sui sistemi giudiziari, Consiglio Nazionale delle ricerche, Bologna s.d., pp. 37 ss..
- COPPI, F., "voce "plagio", in Enciclopedia del diritto, XXXIII, Milano, 1983, pp. 932 ss.
- CURTOTTI NAPPI, D., "Prime osservazioni sull'uso processuale dei collegamenti audiovisivi alla luce dell'esperienza dei paesi di common law", in AA.VV., "L'oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata", Milano: Giuffrè, 1999.
- DE CATALDO NEUBERGER, L., "Testimoni e Testimonianze deboli", Milano: Giuffrè, 1988.
- DEL RE, M., "Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica", in Giustizia Penale, 1983.
- "Le nuove sette religiose", Roma: Gremese, 1997. "Riti e Crimini del satanismo", Napoli: Iovene, 1994. "Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti", in Studi Nuvolone, 1991. "Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica", in Studi Delitalia, 1984. "Il satanismo tra religione e crimine", in Rivista di polizia, fascicolo VIII-IX- agosto-settembre 1994, Santa Maria Capua Vetere: Edizione Progresso - Comm. Enrico Umili.
- DEL TUFO, M.V., "La tutela della vittima in una prospettiva europea", in D.d.p., 1999, 7, pp. 889 ss..
- DI MARTINO, C., "La prova testimoniale nel processo penale", Padova: CEDAM, 1989.
- DI MARTINO, P., "Criminologia Analisi interdisciplinare della complessità del crimine", Napoli: Edizione Giuridiche Simone, 2006. "Diritto Penale Europeo e Ordinamento Italiano", Milano: Giuffrè Editori, 2006.
- FANCHIOTTI, V., "La testimonianza nel processo adversary", Milano: Giuffrè editori, 1988, p. 211.

⁴⁷ Cfr. Giuffrida, Dirigente Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e Presidente della Commissione di studio "Mediazione Penale e Giustizia riparativa, in "Verso la giustizia riparativa", pubblicato sulla Rivista *Mediares*, Semestrale sulla mediazione, n. 3/2004.

FERRUA, P., "La testimonianza nell'evoluzione del processo penale italiano", in *Ind.pen.*, studi sul processo penale, Torino, 1992, pp. 106 ss..

FLICK, G.M., "La tutela della personalità nel delitto di plagio", Milano, 1972.

FIORI, M., "Satanismo e sette religiose", Montespertoli (FI): Aleph Edizioni, 2000.

FRIGO, G., "Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all'oralità e al contraddittorio", in *Ind.pen.* 1999, pp. 345 ss..

GAROFOLI, R., "Manuale di diritto penale", Parte speciale I, artt. 416 e 416 bis C.p., Milano: Giuffrè Editori, 2005.

HASSAN, S., "Mentalmente Liberi", Avverbi Edizione, 2002.

L.Cost.23/11/99 n. 2, Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione, in *L.p.*, 2000, pp. 755 ss.

LIFTON, R., "Thought Reform and the Psychology of Totalism: a study of Brainwashing", in *China*, New York, 1963

MASTRONARDI, V. M., "Le strategie della comunicazione umana", Milano: Franco Angeli, 2002.

MASTRONARDI, V.M., FIORI, M., DE LUCA, R., "Sette Sataniche", Roma: Newton Compton Editori, 2006.

NUNZIATA, C., "La partecipazione al dibattito mediante collegamento audiovisivo a distanza", in *Arch.proc.pen.*, 1996, pp. 327 ss..

PROGETTO TEDESCO, The Wohnhof Project, lavoro in power point, Dott.ssa Inge Mamay, Odenwalder Wohnhof, Germania, Ministerium fur Kultus, Jugend und Sport Baden- Wurttemberg.

Rassegna Italiana di Criminologia, Milano: Giuffrè Editore, Anno XVI, n.4 Ottobre 2005.

SANTOVECCHI, P., "I culti distruttivi e la manipolazione mentale", Bologna: EDB, 2004. "I Culti Emergenti", Edizioni Cooperativa del Clero di Pistoia, 2004.

SCOMPARI, L., "Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale", in *L.p.*, 2003, 1, pp. 79 ss..

SINCLAIR, A., "Storia del Terrorismo", Roma: Newton & Compton Editori, 2003.

SINGER, M., "Cult in our mindst - le sette tra noi", Jossey Bass Publishers, 1995.

STONE, M., "La cross-examination: strategie e tecniche", Milano: Giuffrè editori, 1990.

SPANGHER, G., "La protezione del testimone", in *Studium iuris*, 1999, pp. 1339 ss.. "Sui principi generali del diritto internazionale penale", in *Riv.it.dir.proc.pen.*, 2003, pp. 40 ss..

TAMIETTI, A., "Il diritto di interrogare i testimoni tra Convenzione europea e Costituzione italiana", *D.d.p.*, 2001, 4, pp. 509 ss..

TESORO, G., "Psicologia della testimonianza", Torino: Bocca, 1929.

TROCCHI GATTO, C., "Sette Sataniche e occultismo", Roma: Newton & Compton Editori, 2005.

USAI, A., "Profili penali dei condizionamenti psichici", Milano: Giuffrè editori, 1996.

VOENA, G., "L'esame a distanza", in *D.d.p.*, 1998, 1, pp. 116 ss..

VOGHER, R., "Il problema della protezione dei testimoni in Inghilterra", in *L.p.*, 1996, pp. 633 ss..

WOLFF, H.G., "Communist Interrogation and Indoctrination of Enemies of the state", in *Am. Med. Ass. Arch. Neur Psych.*, 1956.

ZAPPALÀ, S., "Misure di protezione per i testimoni", in *D.d.p.*, 1998, 7, 851 ss..

GIURISPRUDENZA

CORTE GIUST. CE, 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, in *Guida al dir.*, 2005.

CORTE COSTITUZIONALE, n.96 del 1981 dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio.

SITOGRAFIA

www.alternativamente.it: Rapporto Ministero dell'Interno 1998

www.cesap.net: Confessioni religiose e sette sataniche profili di tutela dell'ordine pubblico

www.ristretti.it; www.icsahome.com

www.antiplagio.it

www.antiplagio.org

www.cesnur.org

www.gris.it

www.senato.it

www.xenu.com-it

www.aquilone.it

www.satansm.com/pactodeseos.htm

www.consiglionazionaledellaresistenzairaniana.it

www.antimafia.it

www.psychomedia.it

www.misteriditalia.it

POSSIBILE RUOLO DELL'OPERATORE E SOSTEGNO DELLA VITTIMA NELLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI DATI, INDIZI E PROVE NEI PROCEDIMENTI PER MALTRATTAMENTI E STALKING

The possible role of the operator and victim support in the collection and storage of data, clues and evidence in abuse and stalking proceedings.

di Mariangela Semenzato

Abstract

The Author analyzes the role of the Operators of the Agencies of Protection to which victims of domestic violence and stalking refer to, to highlight the role of preliminary contacts between agencies and victims in gathering crime evidences, to use in a subsequent complaint.

Often, these crimes involve a long isolation of victims, that hardly rely on their acquaintances, relatives and neighbors, and maintain absolute privacy about their situation, so that there are no evidences, if we exclude physical violence.

Often, the first contact happens with law enforcement officials or the counseling center or the first aid.

The Author tries to draw some general guidelines useful to all operators involved, to set the key points about evidences which are essential to propose a complaint, to lead the operators' activities and properly to inform the victims, for better management of one's personal life and judicial experience.

Key words: domestic violence, stalking, evidence, guidelines, victim protection and information

Premessa operativa

Gli operatori che ruotano attorno al trattamento ed alla gestione dei casi di atti persecutori e di violenza domestica sono ben consapevoli della complessità rappresentata da questo tipo di problematiche.

Quasi sempre, questa tipologia di reati affonda le proprie radici in un ambito strettamente personale ed intimo, tanto che la relazione che evolve in senso delittuoso e lesivo viene ad intrecciarsi con aspetti così profondi della quotidianità dei soggetti che, molto spesso, difetta a monte, nella vittima (ma anche nell'offensore) la percezione dell'anomalia comportamentale, relazione e sociale.

I contatti iniziali con la vittima, molto di frequente, sono gestiti da operatori quali psicologi, informatori, volontari, agenti di Polizia o Carabinieri, ai quali le persone si rivolgono, in un primo momento, per assumere informazioni dirette a comprendere meglio – a volte, ad acquisire vera e propria consapevolezza – ciò che vivono.

Così, anche l'attenzione di chi tali informazioni fornisca si focalizza principalmente sul versante informativo, di conoscenza, che la richiesta della persona investe in occasione dei primi contatti.

Ritengo di porre al centro di questa breve analisi proprio questa fase del rapporto tra operatore e vittima, perché ricca di spunti e molto preziosa, rispetto al possibile evolversi della vicenda anche processuale che potrà snodarsi su un caso di maltrattamento o di *stalking*.

Debbo premettere che la mia attenzione, da sempre, è maggiormente rivolta al maltrattamento domestico: tema mai abbastanza percorso nella nostra cultura sociale, che non dovrebbe essere lasciato alle mode o agli orientamenti temporanei generati da maggiore o minore sensibilità di stampa (pure senz'altro provvidenziale, in questi ultimi anni, per il ruolo propulsivo di riforme molto importanti) e che dovrebbe rientrare a pieno titolo nell'educazione quotidiana delle più giovani generazioni, per vincere sul tempo un problema troppo profondamente radicato.

In molti casi, le vicende persecutorie (con contestazioni del reato di cui all'art. 612 bis C.p., atti persecutori, più conosciuto come *stalking*) si sviluppano da casi di violenza domestica (reato di maltrattamenti previsto e punito dall'art. 572 C.p.) che, al termine di una relazione di convivenza, sfocia in episodi persecutori, che rappresentano la coda o l'ulteriore evoluzione del comportamento violento già posto in essere nel periodo precedente.

Il collegamento fattuale, dunque, è rilevante e giustifica un trattamento omogeneo anche sul piano che andremo a considerare.

Le situazioni di violenza domestica e di *stalking*, così configurate e inquadrare, richiedono più di altre un lavoro di squadra sin dalle prime battute del trattamento, nel senso che, quando la vittima entra in contatto con un'agenzia di tutela – che siano i servizi sociali, uno sportello informativo, il consultorio, l'ospedale, ecc. – tutti dovrebbero poter adottare la stessa prospettiva e strategia di intervento.

Dal punto di vista dell'operatore del diritto, quale l'avvocato o l'ufficiale di P.G. che raccolga la denuncia, la difficoltà maggiore è rappresentata, quasi sempre, dalla raccolta della prova.

Quando la persona si presenta ad altro operatore – ad esempio, per ricevere sostegno psicologico – essa si propone con il proprio carico di legittime e giustificate ansie e paure e l'attenzione dell'operatore (e della stessa vittima) è giustamente focalizzata sull'ascolto, diretto a trovare percorsi di sostegno relativi a quell'aspetto della vicenda o, ancora, a fornire informazioni sulle possibili forme di tutela previste dal nostro ordinamento per simili casi.

Alla luce dell'operatività necessaria in vista della tutela giudiziale dei diritti della persona offesa, affidata al legale o agli agenti di Polizia Giudiziaria, l'ottica, invece, cambia: ciò che per la vittima è immediato ed incontestabile, cioè la sussistenza della situazione di violenza o di molestia persecutoria, DEVE ESSERE PROVATO.

In tale prospettiva, le prime fasi di contatto possono risultare vitali per la raccolta della prova e per una migliore assistenza in giudizio della persona, nel corso della eventuale vicenda processuale.

Se, infatti, le recenti riforme hanno creato un sistema a se stante di strumenti qualificati di tutela, è vero che una raccolta probatoria inadeguata o insufficiente rischia di vanificare o rendere inefficace qualsiasi richiesta cautelare o punitiva nei confronti dell'offensore.

L'evoluzione dei mezzi di tutela – ad esempio grazie all'allontanamento di urgenza e alle misure cautelari specifiche quali il divieto di avvicinamento ai luoghi ex art. 282 ter C.p.p. o l'allontanamento dalla casa familiare, ex artt. 282 bis C.p.p. – infatti, non è in sé sufficiente, ove la raccolta della prova risulti inadeguata a sostenere le richieste formulate in sede di querela o successivamente alla stessa.

È per tale motivo che preme porre estrema attenzione ai primi colloqui, perché possono significare molto ai fini della corretta raccolta delle informazioni e dell'impostazione di una strategia difensiva efficace, anche in sede giudiziale, non lasciando nulla al caso.

1. La rilevanza della testimonianza della Persona Offesa: la ricerca di riscontri

Va detto che, all'operatore, nessuna forma di reticenza o di incertezza è concessa: il trattamento di questo tipo di casi può facilmente diventare motivo di esposizione, in un successivo procedimento penale, nel cui ambito, con le dovute forme e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme sul segreto professionale, l'operatore può essere indicato come testimone.

Nella maggior parte dei casi di violenza domestica, la prova è fondata sulla testimonianza della persona offesa denunciante: come noto, nel processo penale la vittima ha pieno diritto di testimoniare pro se ed ai fini della condanna dell'offensore, tuttavia le sue dichiarazioni sono sottoposte ad un più approfondito vaglio di attendibilità e credibilità da parte dell'Autorità Giudiziaria, in ragione dell'interesse sostanziale e processuale di cui la vittima è comunque portatrice.

Come accade anche per i reati di violenza sessuale, **la pronuncia di condanna può fondarsi anche in via esclusiva sulla prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa** (soprattutto quando non costituita parte civile, perché, in tal caso, la carenza di interesse economico all'esito del procedimento pesa nel senso di maggiore attendibilità del soggetto dichiarante).

Si riportano, di seguito, solo due estratti di recenti sentenze di legittimità che riaffermano l'orientamento, ormai consolidato, sul tema della testimonianza della P.O.

Intervenute in materia di reati sessuali e di maltrattamento, le due pronunce ribadiscono principi che possono ritenersi validi anche nell'ambito che qui occupa:

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 27 marzo 2014, n. 14435

«[...] proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la **necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità**, dall'esterno, all'una o all'altra tesi – **la testimonianza della persona offesa può costituire una vera e propria fonte di prova, sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, alla condizione che essa sia ritenuta intrinsecamente attendibile e che la relativa valutazione sia adeguatamente motivata** (*ex plurimis*, sez. 5, 27 aprile 1999, n. 6910; sez. 4, 21 giugno 2005, n. 30422; sez. 3, 11 novembre 2010, n. 42501; sez. 3, 24 marzo 2011, n. 16577).

La Corte d'appello e il Tribunale hanno, sotto questo profilo, evidenziato che la **testimonianza** della vittima deve essere ritenuta intrinsecamente credibile, perché analitica e precisa. **La spontaneità del narrato della vittima non è, del resto, inficiata dalla circostanza che la denuncia è avvenuta anni dopo i fatti** di violenza sessuale, perché i rapporti fra le parti sono continuati negli anni attraverso i **maltrattamenti e gli atti persecutori**, contestati come ancora in corso al momento della richiesta di rinvio a giudizio. Né assumono rilievo – secondo la corretta valutazione della Corte d'appello – circostanze del tutto marginali prospettate dalla difesa, quali quelle relative agli aborti subiti dalla vittima, a pretesi **maltrattamenti** dell'imputato al figlio e alla balbuzie di quest'ultimo, che sono evidentemente del tutto estranee rispetto al presente giudizio e non sono state oggetto di alcuna imputazione, proprio in considerazione della loro genericità.

Parimenti adeguata risulta la motivazione della sentenza impugnata relativamente alle lesioni inferte alla vittima nell'ambito del reato di **maltrattamenti**, [...].

La stessa Corte d'appello evidenzia, poi, una **serie di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa** che non sono stati presi in considerazione del ricorrente, neanche allo scopo di contestarne la valenza probatoria: si tratta della **valutazione di stress post-traumatico fatta dal dottor G. e delle dichiarazioni della dottoressa M. circa** il categorico rifiuto sempre opposto dalla **persona offesa** ai rapporti anali. Analoghi riscontri estrinseci vengono evidenziati dalla stessa Corte d'appello quanto al reato di atti persecutori (pagine 14 e 15 della sentenza impugnata), [...]».

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 15 luglio 2014, n. 31122

«[...] Non è fondata, anzitutto, la censura per la quale il Giudice del merito avrebbe violato i criteri legali di valutazione della **testimonianza della persona offesa**, quando la stessa si sia costituita parte civile. Il controllo di coerenza e la ricerca di riscontri – secondo il ricorrente – dovrebbero essere particolarmente attenti. Ed invece, nella specie, la Corte territoriale avrebbe ignorato le contraddizioni interne al racconto della (*OMISSIS*), e quelle generatesi tra il racconto di questa e la narrazione di alcuni altri testimoni, a cominciare dal padre della donna.

In realtà la giurisprudenza ha chiarito come, anche quando vi sia stata costituzione di parte civile, la **testimonianza della persona offesa** non è soggetta ai criteri di valutazione espressamente fissati per la chiamata di correo.

Si può convenire, tuttavia, che l'interesse della parte ad una soluzione favorevole per interessi di natura **patrimoniale deve indurre un controllo particolarmente attento sulla coerenza e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, nell'esercizio del quale può rendersi necessaria anche la ricerca di conferme esterne** (ad esempio, Sez. 1, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010, rv. 248016).

Senonché tale operazione, nella specie, è stata puntualmente compiuta dalla Corte territoriale, che ha dapprima verificato la coerenza interna del racconto della **persona offesa**, ed ha in seguito analizzato le contraddizioni introdotte da altre deposizioni (principalmente quelle dei suoi genitori), giudicandole marginali e dandone una spiegazione compiuta e ragionevole, di fronte alla quale il compito della giurisdizione di legittimità si esaurisce.

Il fatto di lesioni è riscontrato dal certificato medico e dalle indicazioni della madre della vittima. Per questa ragione i Giudici del merito, con motivazione sintetica ma puntuale ed esplicita, hanno ritenuto che non sussistessero le premesse per una attivazione dei poteri istruttori officiosi ad opera del Giudice di primo grado e, comunque, per la riapertura dell'istruzione che la Difesa dell'imputato aveva sollecitato con i motivi di appello (riguardo unicamente al fatto di lesioni).

Quanto all'abitudine delle condotte vessatorie, effettivamente indispensabile per l'integrazione del delitto contestato, la stessa è stata in prevalenza rappresentata dalla (*OMISSIS*), ma la Corte d'appello ha individuato **riscontri sostanziali nelle dichiarazioni dei genitori della donna. D'altra parte la connotazione di abitudine del reato non implica che i comportamenti di sopraffazione siano tenuti a ritmo serrato, essendo sufficiente che la loro reiterazione sia tale da determinare, con continuità, uno stabile stato di sofferenza della relazione familiare** [...]».

Come emerge dalle righe estremamente puntuali della Suprema Corte, se è vero che la testimonianza della P.O. possa fungere da perno di una condanna, è altrettanto vero che sia necessario, per il Giudicante, l'individuazione di **elementi a riscontro e conforto** dell'attendibilità del soggetto dichiarante, se non degli stessi fatti denunciati.

Vale a dire che, pur non disponendo di ulteriori testimonianze relative ai singoli fatti oggettivi narrati dalla vittima, il Giudice deve poter fondare la valutazione di credibilità ed attendibilità su qualche ancoraggio concreto, per pervenire alla condanna o all'applicazione di una misura cautelare.

Molto spesso, l'obiettivo della denuncia non rappresentato dalla sentenza di condanna, anche perché, purtroppo, la stessa potrebbe giungere a lungo tempo di distanza dai fatti, tanto da costituire un risultato certamente auspicabile ma, proprio per la tempistica, non del tutto soddisfacente per la vittima e per eventuali suoi familiari (soprattutto i bambini, nei casi di violenza assistita).

Ci si riferisce, cioè, al fatto che **l'obiettivo primario della denuncia è la cessazione della condotta e della situazione di perdurante maltrattamento: è, cioè, un obiettivo di tutela cautelare, cioè precedente alla eventuale condanna definitiva.**

Attualmente, nella maggior parte delle situazioni le vittime si rivolgono alle agenzie di tutela quando la situazione è in pieno svolgimento, alla ricerca di una soluzione che consenta loro di trovare protezione e di allontanare l'offensore dal proprio quotidiano, spesso dall'abitazione e dalla vita familiare.

Qualsiasi operatore potrà confermare che la situazione di maltrattamento, sia per le implicazioni personali che si constatano tra offensore e vittima, sia per le conseguenze che genera sul piano psicologico di quest'ultima, presentano notevole complessità, per la difficoltà iniziale di gestire l'ondata delle dichiarazioni e del riferito, con quanto ne consegue sul piano della gestione del colloquio e del dialogo e, in prospettiva, della formazione e della raccolta della prova testimoniale che, anche agli albori del procedimento, assume valenza fondamentale per un buon esito delle iniziative di tutela.

Non possiamo nasconderci che le recenti modifiche normative, in una con l'aumento esponenziale dell'attenzione mediatica e della sensibilità generale al tema, hanno portato all'emersione di un elevato numero di casi, con conseguenti denunce.

Le crescenti richieste di misure cautelari, da un lato, e di allontanamenti di urgenza, dall'altro, fanno sì che il vaglio della prova debba essere approfondito già nelle prime fasi dell'eventuale indagine, alla ricerca dei presupposti sui quali fondare misure cautelari coercitive che incidono non poco sulla vita del denunciato, oltre che della vittima.

Infatti, disporre la compressione della libertà del denunciato è soggetta a stringenti parametri normativi, recentemente riformati in senso maggiormente garantistico (riportati in nota finale), dei quali il Pubblico Ministero prima - in sede di richiesta - e il Giudice poi, in sede di valutazione della richiesta stessa - debbono sempre tenere presenti.

Non va dimenticato che l'art 274 C.p.p. è stato recentemente modificato dalla L. n. 47/2015 che, con lievi modifiche testuali ha recepito l'orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed apportato, nel concreto, una profonda modifica nel processo di valutazione presupposto all'applicazione di misure cautelari personali, quali sono quelle che si richiedono anche nei casi di maltrattamento domestico e di condotte persecutorie.

2. Il ruolo dell'operatore nel contatto con la persona offesa e la raccolta della prova

Il riferimento al pericolo “attuale”, oltre che “concreto”, da parte del richiamato art. 274 C.p.p. fa sì che l'accertamento della sussistenza dei “gravi indizi di colpevolezza” (necessaria premessa dell'applicazione di misure cautelari) sia, oggi, ancora più penetrante che in passato.

L'operatore che effettui i primi contatti, anche di carattere informativo, con la vittima di questi reati è catapultato in una dimensione che attiene la sfera più strettamente emotiva e soggettiva della vicenda, mentre si appalesa sempre più chiaramente la necessità di guidare la vittima stessa ad una gestione più “tecnica” della propria vicenda.

Ciò che si intende evidenziare è il ruolo di primaria importanza che ciascuno può svolgere nell'impostare il *team work* richiesto dalla gestione di simili problematiche, in modo da incanalare quanto prima la gestione del caso verso l'obiettivo di massima tutela consentita dalle circostanze del caso concreto.

Spesso, i primi contatti sono di carattere informativo e di ricerca di sostegno psicologico: la vittima prende consapevolezza dell'esistenza di un problema anche grazie al percorso così svolto, attraverso il quale realizza, progressivamente, la gravità della violenza subita.

Non è infrequente che la persona offesa necessiti di un percorso di una certa durata per inquadrare la propria vicenda in modo diverso e per prendere coscienza dell'anomalia insita nella relazione caratterizzata da violenza o da attenzioni persecutorie e che la prima parte dei contatti si concentri, come è ovvio, su aspetti che non attengono strettamente alla tutela dei diritti o ad iniziative di carattere giudiziale-penale.

Tuttavia, è certo che tali contatti, che raramente si esauriscono in un unico colloquio, possano assumere rilevanza pregnante sotto diversi punti di vista qualora, dalla ricerca di informazione/sostegno, la persona voglia passare alla fase della denuncia.

Tanto che sarebbe opportuno pervenire ad una prassi operativa comune, che consenta di fornire sia l'assistenza immediata, sia di contribuire ad una tutela più qualificata in fase successiva, dove la P.O. deve rapportarsi con una diversa “griglia” di parametri ed esigenze, che è quella imposta dalla ricerca della cd. “verità processuale”.

3. Qualche suggerimento di carattere operativo

3.1 Come muoversi?

L'operatore deve essere consapevole della concreta possibilità di essere un giorno citato come teste sulle vicende apprese nei contatti con la vittima: tenendo per un momento da parte il caso dei colloqui/contatti con la P.G., e pensando ad assistenti sociali, psicologi, volontari, ecc., chiunque si relazioni con la P.O. diviene potenzialmente testimone:

1. *de relato* (cioè non per esperienza diretta ma attraverso il racconto della P.O.) rispetto a circostanze apprese nel corso del colloquio;
2. diretto, invece, con riguardo allo stato d'animo, eventuali lesioni fisiche, ecc.

Gli stessi contatti con agenzie e servizi possono costituire, in sé, indizio della sussistenza della situazione di violenza o della persecuzione, ove vengano a ripetersi e consentano di raccogliere dichiarazioni omogenee e continuative rispetto alla vicenda esposta dalla vittima.

In un **caso** di mia recente esperienza, ad esempio, ho assistito una persona, vittima di condotte persecutorie durate per oltre un anno. L'offensore, in un secondo momento, poiché la vittima aveva tentato di difendersi, l'aveva a sua volta accusata di molestie.

L'attività persecutoria era stata arrecata tramite telefonate e messaggi – in larga non più recuperabili per via del tempo trascorso – ma soprattutto in modo diretto, di persona, sul luogo di

lavoro o in occasione di incontri privati: si trattava, infatti, di una relazione extraconiugale, per cui la vittima stessa aveva mantenuto la vicenda nel totale segreto.

Ad un certo punto, psicologicamente stremata dal *pressing* posto in essere dallo *stalker*, si rivolgeva ad uno sportello anti-violenza, dove svolgeva almeno una decina di colloqui di sostegno e otteneva informazioni di base su come eventualmente tutelarsi legalmente.

Dopo quasi un anno, perdurante l'attività persecutoria, cercava assistenza legale e acquisiva una dichiarazione del predetto sportello sull'effettuazione del ciclo di colloqui, con numero di sedute e date.

Ecco che lo svolgimento dei contatti con l'operatore, in un periodo precedente alla proposizione di un'eventuale denuncia, può diventare un indicatore molto significativo della sussistenza delle molestie, se rapportato ad un periodo storico un cui nessun altro soggetto fosse a conoscenza della persecuzione stessa.

Pertanto di tali colloqui è opportuno che si raccolgano e conservino non tanto una verbalizzazione ma almeno degli appunti che tengano traccia, ove possibile, di nomi, circostanze e date.

È senz'altro opportuno che l'operatore possa risalire ai dati con una certa precisione, per poter agevolmente richiamare alla memoria le vicende anche dopo un certo lasso di tempo o dopo avere perso i contatti con il denunciante. Tra l'altro, eventuali scritti utilizzati per ausilio alla memoria nel corso dell'esame testimoniale possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento, come ulteriore prova documentale.

Non è infrequente che la persona, dopo mesi dalla richiesta di assistenza ad un centro dedicato (ad esempio un centro anti-violenza o uno sportello comunale), decida di proporre denuncia, avendo come unico riferimento esterno, appunto un operatore cui abbia riferito la vicenda in sede di colloquio, come nel caso citato più sopra.

La testimonianza potrebbe rappresentare un tassello importante nell'attività di indagine e i mesi trascorsi, unitamente all'affluenza di pubblico, possono facilmente incidere sulla buona conservazione del ricordo (anche perché molte vicende, purtroppo, sono simili tra loro).

Questo si precisa perché, specialmente nel caso di attività di “sportello”, di assistenza informativa, ecc. che venga prestata in modo occasionale o con una certa affluenza di pubblico non regolamentata o registrata (come avviene in alcuni casi, si pensi agli sportelli con accesso libero e magari anonimo, ad attività di assistenza/consulenza telefonica che non preveda la compresenza fisica di operatore ed utente), l'avvicendamento di persone e di storie è tale per cui è facile che i ricordi, dopo un po', sfumino mentre, nel contesto dell'assunzione di sommarie informazioni (fase delle indagini preliminari) e della testimonianza (dibattimento/ incidente probatorio), la precisione risulta determinante, al fine dell'inquadramento della fattispecie, dell'accertamento del fatto, della valutazione di attendibilità/credibilità del teste e della stessa persona offesa (quanto ai riscontri menzionati nelle due sentenze sopra riportate).

3.2 Quali sono le circostanze alle quali porre maggiore attenzione?

La descrizione, almeno per sommi capi, degli episodi, possibilmente i nomi dei soggetti coinvolti, le date e i luoghi, la presenza o assenza di altre persone e/o di minori in grado riferire.

Chiaro che non si chiede agli operatori di fare una specie di pre-indagine né di calarsi nei panni dell'inquirente: tuttavia, una raccolta “procedurata” delle informazioni di un caso, se nulla toglie alla

“qualità” del colloquio, può contribuire notevolmente alla migliore tutela della vittima, che è la finalità sottesa all'operato dei soggetti che svolgono professionalmente queste attività.

Alcuni operatori, con il consenso dell'interessato, possono anche registrare il colloquio: si abbia quindi cura di raccogliere il consenso per iscritto, onde evitare contestazioni successive da parte dello stesso utente.

Anche in questi casi, il lavoro di squadra costituisce una risorsa molto importante: nel procedere in casi particolari, il confronto diretto con un legale (ma anche con agenti di P.G. esperti) su alcuni aspetti specifici può risultare utile nella gestione e nell'adozione di determinate scelte operative.

Si tenga conto che ci riferiamo alla fase che precede un eventuale procedimento, penale o civile che sia, e che queste indicazioni hanno carattere di opportunità, non di obbligatorietà, e sono dirette unicamente a migliorare contenuti e finalità del contatto con la vittima, in ordine all'ottenimento di una tutela più piena, alla luce dei mezzi previsti dall'ordinamento.

L'operatore, nelle fasi preliminari, può assumere un altro ruolo di importanza centrale: quello di fornire alla vittima non solo informazioni e sostegno, ma anche indicazioni molto utili alla raccolta di prove per il caso in cui voglia tutelarsi in un momento successivo.

Ciò in quanto qualsiasi denuncia o richiesta di misure cautelari – che, come si è detto poc'anzi, possono costituire un obiettivo primario in situazioni di maltrattamento domestico o di condotte persecutorie – deve essere circostanziata: deve cioè risultare in modo inequivoco la sussistenza delle esigenze cautelari.

In questo specifico ambito, ci riferiamo ovviamente al pericolo di reiterazione, cioè alla sostanziale necessità di interrompere in modo significativo l'attività persecutoria o la violenza.

Per certi versi, la prova delle condotte persecutorie può risultare più agevole, anche perché capita sovente che si verifichino all'esterno o in presenza di terzi, se arretrate personalmente, o con messaggi od altri mezzi che lasciano traccia concreta.

Diverso è provare una violenza gestita entro le mura domestiche, magari con sottili mezzi psicologici o con violenze fisiche che non lascino segni sulla persona, o una silente violenza economica: in questo caso, la vittima ne racconta diffusamente ma, spesso, non ha prove concrete da produrre né vi sono testimoni in grado di riferire (non parliamo poi della reticenza, che fa venire meno anche i testi effettivamente esistenti, ma che rifiutano qualsiasi collaborazione per timore di conseguenze pregiudizievoli).

In tali casi, l'operatore può orientare la vittima ad una migliore gestione della vicenda che, spesso, prosegue anche dopo i primi contatti informativi e di sostegno.

Potrà, ad esempio, suggerire di:

1. parlare con terze persone degli eventuali nuovi episodi, in modo da far trasparire dettagli della vicenda personale e degli episodi in fieri, o di confidare a qualcuno quelli precedentemente accaduti;
2. registrare conversazioni – in compresenza o telefoniche – con l'offensore: si rammenti che le registrazioni di colloqui dei quali sia parte la vittima sono producibili come documenti, ove siano raccolte con apparecchiatura propria del privato (come il telefono cellulare, un microregistratore, *tablet*, ecc.) come da sentenza che si riporta in estratto e che richiama la precedente e nota pronuncia delle Sezioni Unite, n. 36747/2003:

Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 32984 del 28.07.2015

«[...] 1. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 267 C.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni (cfr. Sez. 1, 14-4-1999, Iacovone; Sez. 1, 14-2-1994, Pino; Sez. 6, 8-4-1994, Giannola). Al riguardo, è stato quindi evidenziato dalle Sezioni Unite (v. Sent. n. 36747/2003 Rv. 225465) che, in caso di **registrazione** di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano sia la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione (il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste) che la “terzietà” del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della **conversazione**, non vi siano specifici divieti alla divulgazione. Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la **registrazione**, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una **conversazione**, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti; in altre parole, con la **registrazione**, il soggetto interessato non fa altro che **memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori**.

L'acquisizione al processo della documentazione fonica del colloquio può ben avvenire attraverso il meccanismo di cui all'articolo 234 C.p.p., comma 1, che qualifica **documento** tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (v. Cass. sez. 2, Sent. n. 7035/2014 Rv 258551)».

Altrettanto dicasi per l'ipotesi di far partire una ripresa video, anche laddove non vi sia corretta inquadratura di immagini ma si senta nitidamente l'audio:

- stare in prossimità di porte e finestre, nel caso di discussioni accese e scenate, per aumentare la possibilità di essere uditi dai vicini;
- ovviamente, refertare qualsiasi tipo di lesione derivante dalle liti: le foto fatte con il cellulare possono non risultare sufficienti, soprattutto se non riprendano il volto e la persona intera. La visita medica è sempre consigliabile, anche perché, oltre al certificato, apre alla testimonianza del medico;
- tenere un diario e riferire ogni singolo episodio ad almeno due persone;
- in presenza di figli, informare gli insegnanti in via riservata, perché possano captare eventuali segnali del disagio e, se del caso, notare lesioni o ematomi;
- nel caso di atti persecutori, procurare un *software* che esegua il *backup* del cellulare: va evitata la prassi, a volte utilizzata anche dalla P.G. in sede di denuncia per praticità, di fotocopiare il *display* del cellulare. La copia, così, non è direttamente riconducibile al telefono della vittima e dell'offensore e, in caso di mancato recupero della traccia informatica, il valore della prova può essere messo in discussione nel corso del dibattimento;
- conservare *e-mail* e scritti di ogni genere, fotografare dettagli non altrimenti riproducibili.

Tali accorgimenti possono consentire, il più delle volte, di raccogliere il fatto in modo più circostanziato e di rendere più efficaci eventuali querele ed istanze volte ad ottenere l'applicazione di misure cautelari, fornendo concrete indicazioni della sussistenza non solo del reato presupposto ma anche del concreto ed attuale pericolo di reiterazione della condotta, ex art. 274 C.p.c.

Senz'altro questa operatività appesantisce il lavoro degli operatori interessati, tuttavia asseconda l'esigenza crescente di una sempre maggiore specializzazione di tutte le figure coinvolte nella gestione di questi casi e, in ultima analisi, consente di approntare una procedura uniforme diretta alla tutela della vittima, finalità cui l'operato di tutti i professionisti del settore è indubbiamente orientato.

Nota

Riportiamo il testo dell'art. 274 c.p.p., come da ultimo modificato dalla L. n. 47/2015:

Articolo 274 – “Esigenze cautelari”

«1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;⁴⁸

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede;⁴⁹

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo **7 della legge 2 maggio 1974, n. 195**, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.⁵⁰».

⁴⁸ La presente lettera è stata così sostituita dall'**art. 3**, L. 08.08.1995, n. 332, recante "Modifiche al Codice di Procedura Penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa" (G.U. 08.08.1995, n. 184).

⁴⁹ La presente lettera è stata così modificata dall'art. **1, L. 16.04.2015, n. 47**, con decorrenza dal 08.05.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: «b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione».

⁵⁰ La presente lettera, prima sostituita dall'**art. 3**, L. 08.08.1995, n. 332, recante "Modifiche al Codice di Procedura Penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa" (G.U. 08.08.1995, n. 184), è stata poi così modificata prima dall'art. **1**, D.L. 01.07.2013, n. 78, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione,

L'Autore analizza il ruolo degli operatori delle Agenzie di tutela alle quali si rivolgono le vittime di violenza domestica e *stalking*, per evidenziare il ruolo dei contatti preliminari con la vittima nella cristallizzazione e nella raccolta della prova del reato per il caso di successiva denuncia. Spesso, infatti, questi reati comportano un lungo isolamento delle vittime, che difficilmente si fidano e mantengono assoluto riserbo con conoscenti, familiari e vicini di casa.

Spesso, il primo contatto avviene proprio con operatori di Polizia o del consultorio o del Pronto Soccorso.

Si è quindi cercato di tracciare alcune direttrici generali che possano servire a tutti gli Operatori coinvolti, per fissare i punti chiave relativamente agli elementi di prova essenziali in ordine alla presentazione della denuncia/querela, sia per guidare l'attività dell'operatore stesso, sia per informare correttamente le vittime ad una migliore gestione della propria vicenda personale e giudiziaria.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

C.f.r. fonti giuridiche citate all'interno del testo

L. 09.08.2013, n. 94, con decorrenza dal 20.08.2013, e poi dall'art. **2, L. 16.04.2015, n. 47**, con decorrenza dal 08.05.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: «c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

L. N. 47 DEL 16 APRILE 2015, Articolo 1 - Modifica all'art. 274, comma 1, lettera b, C.p.p.

«1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, dopo la parola: "concreto" sono inserite le seguenti: "e attuale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede"».

Autori di questo numero

LAURA BACCARO: psicologa, criminologa, saggista, mediatore familiare e mediatore civile professionista. Esperta in Scienze Criminologiche e Metodologie Investigative. Perfezionamento in Bioetica, Devianza e politiche di sicurezza sociale, Psicopatologia Forense, Master in Psicologia Giuridica, Psicologia dell'emergenza, Psicodiagnostica e Neuropsicodiagnosi Computerizzata, Alta Formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Professore a contratto Facoltà di Medicina, Università di Padova. Professore a contratto Università degli Studi internazionali (UNINT), Roma, Professore Campus Universitario CIELS, Presidente Associazione Psicologo di strada e responsabile Sportello anti Stalking di Padova.

ELISA PELIZZARI: (Torino, 1963), laurea in scienze politiche all'Università di Torino, Ph.D. in antropologia sociale e etnologia all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Dirige dal 1995 la casa editrice L'Harmattan Italia (Torino). Ha condotto, fra il 1987 e il 2015, missioni di ricerca in Somalia, Etiopia, Kenya, Mali e Senegal. Fra le sue pubblicazioni: *Enfance et sacrifice au Sénégal, Mali, Gabon*, (in co-curatela con O. Sylla), 2014; *La transmission du savoir islamique traditionnel au Mali* (in co-curatela con O. Sylla), 2012; "Partecipazione politica e costruzione sociale: l'Africa al femminile", *Inchiesta n. 161*, 2008; *Possession et thérapie dans la Corne de l'Afrique*, 1997.

SIMONE BORILE: Si occupa da tempo di ricerca scientifica in ambito antropologico, psicologico e giuridico, studiando vari aspetti dei movimenti settari, dei comportamenti violenti e dei reati culturalmente orientati.

Attualmente è Direttore Generale della Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici CIELS, dove è docente di Antropologia della violenza e dell'Aggressività e di Antropologia culturale. Fra le sue pubblicazioni più recenti si possono citare "Nei labirinti dell'aggressività. Verso una nuova antropologia (2013) ed "Elementi di antropologia della violenza e dell'aggressività (2014).

SABRINA CAMERA: Laureata nell'anno 2004 presso l'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" in Giurisprudenza Indirizzo Europeo. Nel 2008 in Roma ha conseguito un Master in Scienze Internazionali Criminologiche Forensi presso l'Università La Sapienza. Ha maturato esperienze presso studi legali in penale, civile e diritto comunitario; ha svolto attività presso Associazioni di categoria; da anni è Docente nei Corsi di formazione ed aggiornamento professionale presso le scuole di Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale.

MARIANGELA SEMENZATO: Mariangela Semenzato (29.04.1974) avvocato iscritta al Foro di Venezia ed abilitata alla professione forense dal 2001.

Dopo la formazione in alcuni noti studi penalistici del veneziano (1998-2005) si dedica autonomamente alla libera professione.

Approfondendo la passione per le tematiche penalistiche la psicologia giuridica, consegue nel 2002 una specializzazione in criminologia.

Autrice di alcuni contributi in ambito psicologico e psicanalitico forense, si occupa di diritto penale, con particolare attenzione ai risvolti penalistici del diritto di famiglia (maltrattamenti e stalking), anche con interventi di formazione, di informazione e sensibilizzazione, sia al pubblico che diretti agli operatori di Polizia.